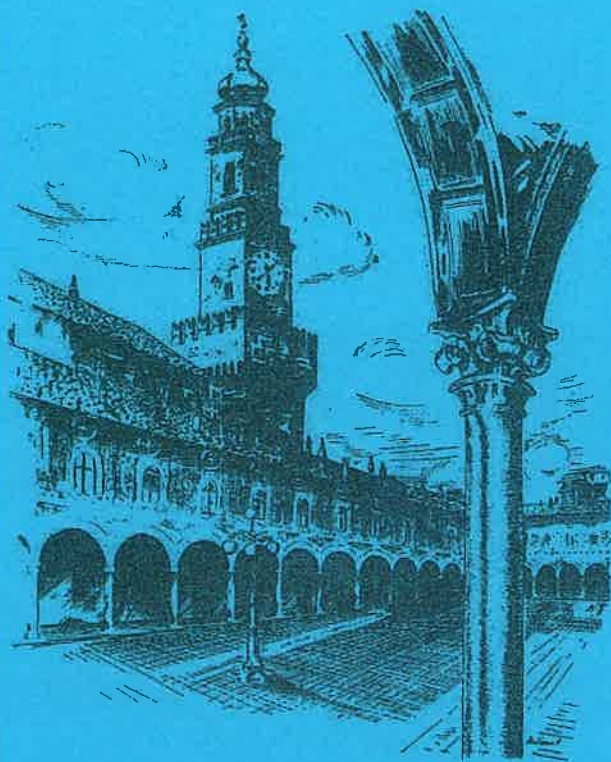




**Vigevano
Distribuzione
Gas S.r.l.
a socio unico**

Bilancio d'esercizio 2022

Vigevano Distribuzione Gas s.r.l. a socio unico
tel. 0381.697211 fax.81.82794
email: comunicazioni@pec.vigevanodistribuzioneegas.it

Vigevano Distribuzione Gas S.r.l. a socio unico ha sede legale in Vigevano, Viale Petrarca 68 e risulta iscritta nel Registro delle Imprese e presso la Camera di Commercio di Pavia con n. 02779850185 e REA n. 300801.

La partita IVA è 02779850185 e il codice fiscale è 02779850185

Il capitale sociale è di € **100.000,00** risulta interamente versato.

Forma giuridica società a responsabilità limitata.

La società è soggetta a direzione e coordinamento di ASM Vigevano e Lomellina SpA.

Amministratore Unico

Matteo Ciceri

Procuratore Institorio

Fabrizio Pellegrini

Sindaco Presidente

Dott. Alberto Pazzi

Sindaco

Dott.ssa Luciana Pernorio

Sindaco

Dott. Cerruti Gian Pietro



L'ATTIVITA'
AZIENDALE NEL 2022

VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS S.R.L. A SOCIO UNICO

Sede in VIGEVANO - viale Petrarca, 68

Capitale Sociale versato Euro 100.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di PAVIA

Codice Fiscale e N. Iscrizione Registro Imprese 02779850185

Partita IVA: 02779850185 - N. Rea: 300801

* * *

Signori Soci,

sottopongo alla Vostra approvazione il bilancio al 31 dicembre 2022 che evidenzia una perdita di €147.285.

* * *

La società, con Capitale Sociale pari ad Euro 100.000,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 100.000 quote del valore nominale di Euro 1,00, ha come unico socio:

ASM VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A.

Sede: Viale Petrarca 68 – 27029 Vigevano (PV)

Codice Fiscale: 01471630184

Partita IVA: 01471630184

proprietaria di n. 100.000 quote del valore nominale di Euro 1,00 cadauna pari ad Euro 100.000,00 di Capitale Sociale (100%)

* * *

Fatti di rilievo avvenuti nel corso dell'esercizio 2022

La società VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS S.R.L. A SOCIO UNICO è stata costituita in data 20 novembre 2019 con Atto costitutivo Notaio Stimolo di Mede dalla società ASM VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A., con capitale sociale iniziale di Euro 10.000,00.

In data 18 dicembre 2019 l'Assemblea straordinaria ha aumentato il capitale sociale da Euro 10.000,00 a Euro 100.000,00 a seguito del conferimento, sempre da parte di ASM VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A., del ramo d'azienda "Distribuzione gas". Il conferimento è stato effettuato con valori derivanti da apposita perizia di conferimento di ramo d'azienda, che ha valutato il ramo d'azienda conferito in Euro 322.000,00, di cui 90.000,00 sono stati imputati ad aumento del capitale sociale, ed Euro 232.000,00 a riserva da conferimento. L'effetto del conferimento del ramo d'azienda è decorso dal 1° gennaio 2020.

La finalità dello scorporo del ramo d'azienda dalla società conferente alla società conferitaria ha la doppia finalità di ottemperare alle disposizioni legislative in materia di "Unbundling funzionale e contabile" (TIUF) e di porre il gruppo ASM, attraverso la società controllata, in grado di affrontare, insieme ad altri eventuali partner, la futura gara d'ambito per l'affidamento in concessione del servizio del gas naturale, al momento della sua indizione.

L'esercizio 2022 si chiude con una perdita di € 147.285 che sarà portata a nuovo.

Attività di contrasto all'emergenza sanitaria COVID-19

In riferimento alla pandemia da virus Sars-Cov-2, nonostante quest'ultima si sia notevolmente ridotta l'azienda ha continuato a rispettare un protocollo aziendale, che definisce le misure di prevenzione interne in allineamento con il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro con l'obiettivo di garantire la sicurezza sul lavoro.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si segnalano particolari fatti o situazioni rilevanti avvenuti tra la data di chiusura dell'esercizio 2022 e la data di redazione del progetto di bilancio dell'esercizio medesimo.

Evoluzione prevedibile della gestione

In merito all'evoluzione prevedibile della gestione aziendale, si segnala che il risultato negativo conseguito nel corso dell'esercizio 2022 impone un'attenta analisi di tutti gli aspetti di gestione. Il lavoro svolto in tal senso nel corso dell'esercizio 2022 sia a livello di società che di gruppo risulta migliorabile solo attraverso una politica di forti investimenti nell'attuale infrastruttura di distribuzione del gas e in una ulteriore analisi dei rapporti tra la nostra società e le società consociate, nonché tra la nostra società e il Comune di Vigevano in merito alla congruità della valorizzazione del contratto di concessione del servizio di distribuzione gas.

Rapporti infragruppo e con società correlate

I rapporti infragruppo sono adeguati ai termini di mercato e sono i seguenti:

Rapporti commerciali

Società	Crediti	Debiti	Costi	Ricavi	Garanzia
v/ASM Vigevano e Lomellina SpA	761.521,83	2.216.862,79	2.225.411,02	761.422,46	0
v/ASM Energia SpA	2.516.369,20	39.663,90	109.899,77	-1.005.379,45	0
Comune di Vigevano	0	585.800,00	585.800,00	8.645,40	0

Rapporti finanziari

La società non presenta debiti nei confronti del sistema bancario.



Conto economico a valore aggiunto

	<i>2022</i>	<i>2021</i>
Gestione caratteristica		
Ricavi	3.051.685	3.670.814
Incrementi di immobilizzazioni		
Altri ricavi caratteristici	(4.457.807)	2.304.834
Acquisti	(294.604)	(324.156)
Servizi	(1.394.640)	(997.636)
Costi godimento beni di terzi	(640.185)	(1.277.231)
Variazione rimanenze	(34.355)	86.649
Oneri diversi caratteristici	4.293.835	(2.775.870)
Valore aggiunto	499.928	687.404
Costi personale	(678.358)	(661.747)
Margine operativo lordo	(178.429)	25.657
Amm.ti e svalutazioni	(14.660)	(15.524)
Reddito operativo	(193.089)	10.133
Gestione finanziaria		
Proventi finanziari	-	-
Interessi e oneri finanziari	-	(2.318)
Risultato gestione finanziaria	-	(2.318)
Svalutaz.ne partecipazione		
Risultato ante imposte	(193.089)	7.815
Imposte dell'esercizio	45.804	(7.010)
Risultato d'esercizio	(147.285)	805

La riduzione dei costi delle materie prime e del godimento di beni di terzi risulta solo parzialmente compensata dall'incremento del costo per servizi. La componente bonus gas e UG2 determinano il segno negativo sia per gli altri ricavi che per gli oneri diversi di gestione, pur non influenzando in valore assoluto sul risultato negativo della gestione caratteristica che risulta determinato dalla contrazione dei ricavi. La gestione finanziaria non è valorizzata. Le imposte anticipate principalmente calcolate sulla perdita fiscale 2022 migliorano il risultato complessivo.



Indici di redditività

	2022
$\text{ROS: } \frac{(A-B)}{A1} \times 100$	-6,33%
$\text{ROE: } \frac{\text{utile netto}}{(PN \text{ anno } x + PN \text{ anno } x-1)/2} \times 100$	-66,00%
$\text{ROI: } \frac{(A-B)}{(PN + \text{indebitamento finanzia. netto anno } x \text{ e anno } x-1) / 2} \times 100$	-41,77%

	2022
Passività finanziarie a breve	0
Passività finanziarie a M/L	0
Attività finanziarie e disponibilità	(1.153.505)
Indebitamento finanziario netto	(1.153.505)

Patrimonio netto	75.863
Indebitamento finanziario netto	(1.153.505)
Capitale investito	(1.077.642)

Gli indici economici correlati all'attività caratteristica sono negativi in inversione di tendenza rispetto all'esercizio precedente.

La posizione finanziaria netta della società è positiva e complessivamente il rendiconto finanziario evidenzia un sostanziale pareggio rispetto al valore delle disponibilità liquide iniziali.

Gli investimenti hanno immesso liquidità per € 14.984.



Stato patrimoniale riclassificato

	2022	2021
Immobilizzazioni immateriali	4.532	7.098
Immobilizzazioni materiali	63.096	73.963
Immobilizzazioni finanziarie oltre esercizio successivo	0	0
Crediti oltre esercizio successivo	0	0
Attività fisse	67.628	81.061
Rimanenze	407.779	442.134
Immobilizzazioni finanziarie entro esercizio successivo	0	0
Crediti entro esercizio successivo	1.908.734	2.889.867
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
Ratei e risconti attivi	7.913	99
Disponibilità	1.153.505	1.172.224
Circolante attivo	3.477.931	4.504.324
Totale attività	3.545.559	4.585.385
Patrimonio netto	75.863	223.148
Fondi		-
TFR	91.852	84.726
Debiti oltre esercizio successivo	50.850	51.400
Passività fisse	218.565	359.274
Debiti entro esercizio successivo	3.284.909	4.176.833
Ratei e risconti passivi	42.085	49.278
Circolante passivo	3.326.994	4.226.111
Totale passività e netto	3.545.559	4.585.385

Margini e Indici

	2022	2021
Margine struttura (CN – AF)	83.309	197.152
Margine struttura secondario (CN + PF – AF)	301.874	556.426
Margine tesoreria primario (LI – PC)	-2.173.489	-3.053.887
Margine tesoreria secondario (LI + LD – PC)	-256.642	-163.921
Capitale Circolante netto (AC – PC)	150.937	278.213
Copertura immobilizzazioni (CN / AF)	2,23	3,43
Indice disponibilità (AC / PC)	1.05	1.06
Indice liquidità (LI + LD) / PC	0,92	0,96
Indebitamento (PC + PF) / CN	23,49	16,48



* * *

In deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, c. 2, e 2478 bis C.C. o alle diverse disposizioni statutarie, la società si è avvalsa del differimento dei termini di convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Con queste premesse, Vi invito ad approvare il bilancio così come predisposto suggerendo Vi di riportare a nuovo la perdita d'esercizio che potrà essere parzialmente coperta

Vigevano, li 30 maggio 2023

L'Amministratore Unico

Matteo Ciceri



Il sottoscritto Lonati Luigi Vittorio, in qualità di professionista incaricato, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di Pavia autorizzata dal Ministero delle Finanze – Agenzia delle entrate – DRE Lombardia n° 2/3973/2001 del 27/04/2001.



RELAZIONE DI GOVERNO 2022
INDICATORE COMPLESSIVO DI
RISCHIO DA CRISI AZIENDALE

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, flowing letters, likely representing the name of the signatory.

VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS S.R.L. A SOCIO UNICO

Sede in VIGEVANO - viale Petrarca, 68

Capitale Sociale versato Euro 100.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di PAVIA

Codice Fiscale e N. Iscrizione Registro Imprese 02779850185

Partita IVA: 02779850185 - N. Rea: 300801

Relazione di governo **(artt. 6, cc. da 2 a 5, e 14, c. 2, d.lgs. 175/2016)**

Esercizio a consuntivo 2022

SOMMARIO: 1. Aspetti introduttivi – 2. L'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale – 2.1 Il rapporto tra la legge speciale del d. lgs. 175/2016 ed il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d. lgs. 14/2019 – 2.2 La novella dell' art. 30 (Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali) del d. lgs. 201/2022 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), come da delega al Governo di cui all'art. 8 (Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali), c. 2, lett. h), l. 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) – 2.4 Conclusioni sull'esercizio 2022 – 3. Gli strumenti di governo

1. Aspetti introduttivi

Premesso,

- che Vigeveno Distribuzione Gas s.r.l. *in house* è partecipata in via unipersonale da ASM Vigeveno e Lomellina s.p.a. *in house* (art. 2, c. 1, lett. o), d.lgs. 175/2016 recante *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*);
- che Vigeveno Distribuzione Gas s.r.l. è attiva nel monosettore della distribuzione del gas naturale (d.lgs. 164/2000 recante *Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*);
- che per le altre società del gruppo ASM Vigeveno e Lomellina s.p.a., nel 2018 sono stati deliberati gli indirizzi sul contenimento dei costi totali di funzionamento e sull'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale;
- che i suddetti indirizzi sono stati attratti nel 2018 al preventivo vaglio del Comitato di controllo analogo congiunto, per poi essere oggetto di delibera da parte dei vari Consigli comunali, per poi essere definitivamente approvati dall'assemblea ordinaria dei soci;
- che non sussistono motivi per discordarsi da tali indirizzi coerenti con i principi generali di sana gestione e con i principi particolari di cui agli artt. 1 (*Principi generali dell'attività amministrativa*) e 3 (*Motivazione del provvedimento*), l. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e 1 (*Oggetto*), c. 2, d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) aventi, come denominatore comune, le disposizioni di economicità, efficacia ed efficienza di cui all'art. 97 Costituzione;
- che, in particolare il citato art. 1, c. 2, d.lgs. 175/2016, prevede che: «2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione

delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica».

Ciò premesso, in sintesi: 1) si è preso atto della *Relazione sull'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale e gli strumenti di governo* (artt. 6, e 14, del citato d.lgs. 175/2016); 2) è stato approvato l'indicatore complessivo applicato al bilancio consuntivo 2020, composto da n. 6 parametri (patrimoniali, economici, reddituali, finanziari e misti) opportunamente pesati in ragione della loro ponderata importanza; 3) si è convenuto sull'applicazione nel 2021 dello strumento di governo riferito al "codice di condotta" (di cui *infra*).

L'indicatore complessivo di cui sopra è stato per prima applicato sul bilancio consuntivo 2020 e, a tutt'oggi, al bilancio consuntivo 2022.

Detto indicatore esprime il livello di rischio da crisi aziendale ritenuto alto (basso equilibrio), medio (medio equilibrio) e basso (buon equilibrio).

2. L'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale

L'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale (K) sarà poi esteso anche ai futuri bilanci consuntivi e sulla relazione sul governo della società.

Si dovrà poi inevitabilmente tenere conto che, seppur anche Vigevano Distribuzione Gas s.r.l. è stata gemmata per scorporo del relativo ramo dalla capogruppo ASM Vigevano e Lomellina s.p.a., l'esercizio 2020 (l'esercizio 2021) rientrano – a tutti gli effetti gestionali – nella fase di *start up* di questa società.

E più esattamente, nel 2020, come da tav. 1, si ha:

2020 per Vigevano Distribuzione Gas s.r.l. (tav. 1)

Indicatore (euro 000)					
A	B	C	D	E	F
+ attivo corrente	+ risultato di esercizio	risultato operativo netto	patrimonio netto	ricavi (A1+A5)	risultato di esercizio
4.575	-73	-94	222	5.995	-73
- passivo corrente (a)	+ ammortamenti e svalutazioni	/valore della produzione	/capitale dei terzi	/attività totali	/valore della produzione
3.807	17	5.995	4.438	4.660	5.995
/patrimonio netto	/valore della produzione				
222	5.995				
• 1,2	• 1,5	• 1,3	• 3,0	• 1,5	• 1,5
= 4,148	= - 0,014	= -0,020	= 0,15	= 1,93	= - 0,018
☑ buon equilibrio; ☐ medio equilibrio; ☐ basso equilibrio					6,175

(Fonte: Da bilancio consuntivo 2020)

(a) qui escluso D3

Osservazioni sul 2020

Della tav. 1 di cui *supra* si può ritenere che nell'esercizio 2020, gli indicatori B, C, D, F, concorrono all'indice complessivo di punti 6,175 per punti +0,098, e, quindi, in via del tutto

marginale. Tale “neutralità” è riconducibile alla bassa incidenza del valore della perdita di esercizio (indicatori B, F) ed alla presenza di un risultato operativo netto negativo (C) ma di basso importo

Negativi gli indicatori B, C, F.

Altro discorso è “l’(invertito)” indice di indebitamento (D), generato dal rapporto “Capitale dei terzi/patrimonio netto” di 20/1, vieppiù sfavorevole (tale rapporto, per es., nella capogruppo è pari a 0,1/1): media Italia, 2/1 a 3/1.

Nle corso del 2020, tenendo conto della fase di *start up* e della struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, tale effetto è risultato “compensato” dall’apporto degli indicatori A (in particolare) e E. L’indicatore A (dove presente) esclude gli importi della classe D3 (debiti verso soci per finanziamenti esigibili entro l’esercizio successivo).

Circa l’indicatore A, “aiutato” dal basso importo del denominatore, ha giovato la presenza di un attivo corrente (euro 000, 4.575) maggiore del passivo corrente (euro 000, 3.807).

Circa l’indicatore E, “aiutato” dal minore importo dell’attività totali (euro 000, 4.660), ha giovato la presenza di un valore della produzione (euro 000, 5.995) superiore (per l’appunto) alle attività totali (euro 000, 4.660).

Per l’esercizio 2021, come da tav. 2, si ha:

2021 per Vigevano Distribuzione Gas s.r.l.

(tav. 2)

Indicatore (euro 000)					
A	B	C	D	E	F
+ attivo corrente	+ risultato di esercizio	risultato operativo netto	patrimonio netto	ricavi (A1+A5)	risultato di esercizio
4.504	1	10	223	5.975	1
– passivo corrente (a)	+ ammortamenti e svalutazioni	/valore della produzione	/capitale dei terzi	/attività totali	/valore della produzione
4.226	15	5.976	4.362	4.585	5.976
/patrimonio netto	/valore della produzione				
223	5.976				
• 1,2	• 1,5	• 1,3	• 3,0	• 1,5	• 1,5
= 1,496	= 0,004	= 0,002	= 0,153	= 1,955	= 0,000
☒ buon equilibrio; ☐ medio equilibrio; ☐ basso equilibrio					3,610

(Fonte: Da bilancio consuntivo 2021)

(a) qui escluso D3

Osservazioni sul 2021

Della tav. 2 di cui *supra* si può ritenere che nell’esercizio 2021, tutti gli indicatori (rispetto al 2020) registrano valori di segno positivo.

L’indicatore A registra una flessione dell’attivo corrente rispetto al 2020, di euro 000 –71, pari al –1,55%. Le passività correnti registrano un sensibile incremento di euro 000 419, anche se nella loro composizione la società è rientrata del debito verso i soci per finanziamenti presenti, nel 2020, per euro 000 500.

In ogni modo (v. l'indicatore D) il capitale dei terzi è in valore assoluto diminuito). L'attivo corrente è superiore al passivo corrente. Sostanzialmente inalterato il patrimonio corrente. Rispetto al 2020, nel 2021 risultano in flessione gli altri debiti ed in aumento i debiti verso fornitori, i debiti verso controllanti, i debiti tributari e lievemente i debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale.

E ciò a valere, in sintesi, quali cause che hanno portato l'indicatore A da 4,148 del 2020 all'attuale 1,496.

L'indicatore B (negativo nel 2020) risente del positivo risultato di esercizio (negativo nel 2020), sostanzialmente a parità di ammortamenti e svalutazioni su un valore della produzione passato da euro 000 5.995 del 2020 a euro 000 5.976 nel 2021 (euro 000 -19; pari al -0,32%).

L'indicatore B è così passato da -0,014 del 2020 a 0,004 del 2021.

L'indicatore C, nel cui numeratore e denominatore si è già detto, da negativo nel 2020, pari a -0,020, è così passato a positivo nel 2021, pari a 0,002.

L'indicatore D risente della bassa patrimonializzazione delle società, in quanto per 1 euro di patrimonio netto sussistono 19,56 euro di capitale di terzi. Ciò può generare difficoltà nel servizio di debito *extra* soci.

L'indicatore D è rimasto sostanzialmente invariato, pari a 1,150 nel 2020 ed a 1,153 nel 2021.

L'indicatore E risente della riduzione del denominatore più che proporzionale a quella registrata nel numeratore.

L'indicatore E passa da 1,930 del 2020 a 1,955 del 2021.

L'indicatore E, in ragione dell'assenza della perdita di esercizio del 2020, diventa neutro, risultando pari a 0,000.

L'indicatore complessivo è così stato pari a 3,610, a fronte di un basso rischio di crisi aziendale (a parità di ogni altra condizione).

Per l'esercizio 2022, come da tav. 3, si ha:

2022 per Vigevano Distribuzione Gas s.r.l. (tav.3)

Indicatore (euro 000)					
A	B	C	D	E	F
+ attivo corrente	+ risultato di esercizio	risultato operativo netto	patrimonio netto	ricavi (A1+A5)	risultato di esercizio
3.478	-147	-193	76	-1.406	-147
- passivo corrente (a)	+ ammortamenti e svalutazioni	/valore della produzione	/capitale dei terzi	/attività totali	/valore della produzione
3.327	15	-1.406	3.470	3.546	-1.406
/patrimonio netto	/valore della produzione				
76	-1.406				
• 1,2	• 1,5	• 1,3	• 3,0	• 1,5	• 1,5
= 2,388	= -0,141	= -0,179	= 0,066	= -0,595	= -0,137
☑ buon equilibrio; ☐ medio equilibrio; ☐ basso equilibrio					1,402

(Fonte: Da bilancio consuntivo 2021)

(a) qui escluso D3

Osservazione sul 2022

Il bilancio di esercizio 2022, causa effetto delle componenti tariffarie definite dall'Autorità indipendente ARERA (quale aspetto alieno alla *governance* della società), ha comportato un valore della produzione negativo di – 1.406.122 euro, rispetto ai 5.975.648 euro del 2021 (vedasi le classi A5 e B14 del conto economico, art. 2425 codice civile).

Rispetto al risultato netto (da imposte Irap e Ires sul reddito) di esercizio del 2021 pari ad euro 805, la perdita di esercizio nel 2022 è stata di euro – 147.285.

Sullo stato patrimoniale (art. 2424 codice civile) il patrimonio netto (gemmato dalla somma del capitale sociale, riserve, risultato di esercizio) è passato, di conseguenza, da euro 223.148 del 2021 a 75.863 del 2022.

Il capitale dei terzi era nel 2021 di euro 4.362.964 (contrattasi) nel 2022 ad euro 3.469.687.

L'indice d'indebitamento (rapporto tra il capitale dei terzi ed il citato patrimonio netto) è così passato dal fisiologico 0,95/1 del 2021 a – 45,74/1 del 2022.

Il capitale sociale sottoscritto e versato somma all'1/1/2022 ad euro 100.000, erosi per effetto della perdita ed utilizzate le riserve disponibili, ad euro 75.863 al 31/12/2022.

Della tav. 3 di cui *supra* si può ritenere che nell'esercizio 2022, per le cause anzidette, l'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale passa da 3,610 del 2021 (basso rischio) a 1,402 (alto rischio).

L'autofinanziamento stretto (al numeratore dell'indicatore B) è negativo.

Il risultato operativo netto (al numeratore dell'indicatore C) è negativo.

Il risultato di esercizio (al numeratore dell'indicatore F) è negativo.

Il valore della produzione (al denominatore degli indicatori B, C, F) è di segno negativo.

In particolare poco rileva il *trend* dell'indicatore A, tenendo conto dell'erosione del patrimonio netto posto al denominatore.

Tutti gli altri indicatori perdono (di conseguenza) di valore.

L'indicatore D registra un sensibile divario tra il capitale dei terzi euro (000) 3.470 ed il patrimonio netto euro (000) 76.

La tav. 4 che segue ne apprezza il *trend*.

Vigevano Distribuzione Gas s.r.l./da bilancio consuntivo omogeneo dal 2020 al 2022 (tav. 4)

Anno	Indicatore da crisi aziendale						
	A	B	C	D	E	F	Totale
2019							n.e.
2020	4,148	–0,014	–0,020	0,150	1,930	–0,018	6,175
2021	1,496	0,004	0,002	0,153	1,955	0,000	3,610
2022	2,388	–0,141	–0,179	0,066	–0,595	–0,137	1,402
<i>Trend</i>	+	–	–	–	–	–	–

(Fonte: tav. 1); n.e.= non esistente

Si ricorda che, come da tav. 5, si ha:

Vigevano Distribuzione Gas s.r.l., trend dell'indicatore complessivo dal 2020 (tav. 5)

Anno	Rischio basso	Indicatore complessivo	Livello di rischio da crisi aziendale		
			basso	medio	alto
2020	$K \geq 3$	6,175	X		

2021	$K \geq 3$	3,610	X		
2022	$K \geq 3$	1,402			X
2023	$K \geq 3$				
2024	$K \geq 3$				
2025	$K \geq 3$				

(Fonte: Le tavole precedenti)

Dove, come da tav. 6, si ha:

Grado di equilibrio complessivo

(tav. 6)

K	Indicatore di rischio da crisi aziendale	Grado di equilibrio complessivo
se $K \geq 3$	basso	buon grado di equilibrio
$K < 3 > 1,5$	medio	medio grado
$K \leq 1,5$	alto	basso grado

(Fonte: Indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale)

2.1 Il rapporto tra la legge speciale del d. lgs. 175/2016 ed il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d. lgs. 14/2019

Il d. lgs. 175/2016 recita:

- (i) art. 1 (Oggetto), c. 3
«3] Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato»;
- (ii) art. 6 (Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico), c. 2
«2] Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4»;
- (iii) art. 14 (Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica), c. 2
«2] Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento»;
- (iv) art. 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche)
nel seguito riportato ed al quale si rinvia, qui con particolare riferimento al c. 2, lett. f);
- (v) art. 21 (Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali)
già riportato.

Ne consegue che il TUSPP risulta, per i fini che qui interessano, **sovraordinato** al d.lgs. 14/2019 (*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*).

Si ricorda altresì che: tale indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale (artt. 6, c. 2 e 14, c. 2, TUSPP) la **Corte dei conti, Sezione delle Autonomie**, con la relazione su *Gli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari. Osservatorio sugli organismi partecipati/controllati da Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni/Province autonome, Enti sanitari e relative analisi*, RELAZIONE 2021, delib. n. 15/SEZ AUT/2021/FRG), alla Sezione I, *Normativa e inquadramento generale*, al § 1.7.5. *I principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico. La rilevanza dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale*, ha precisato che: «In ragione del peculiare ruolo che contraddistingue le società a controllo pubblico, l'art. 6, co. 2, del Tusp dispone l'obbligo, per tali società, di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, al fine di informarne l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario (112). La stessa disposizione, al successivo comma, prevede l'adozione di tutta una serie di strumenti organizzativi volti a verificare la legalità, l'efficienza dell'attività di impresa, nel quadro del rispetto del principio di libera concorrenza. [...]. Per quanto attiene ai ricordati indicatori di “pre-allerta”, tipici della valutazione del rischio di crisi aziendale, di cui all'art. 6 Tusp (113), la disposizione di cui al successivo art. 14, co. 2, del Testo unico prevede che ove nell'ambito del programma di valutazione del rischio aziendale emergano «uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento». La mancata adozione di tali provvedimenti costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

Appare evidente che l'adozione del programma di valutazione del rischio aziendale svolge plurime finalità. Da un lato, offre all'organo amministrativo un ausilio informativo per la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello statuto sociale e delle procedure interne, dall'altro lato consente al socio pubblico di analizzare e valutare lo stato di salute delle proprie controllate. Ai sensi dell'art. 2381, commi 3 e 5 c.c., l'organo amministrativo cura gli assetti organizzativi, amministrativi anche al fine di prevedere e gestire tempestivamente il sopraggiungere di un “rischio crisi”. Il novellato art. 2086 c.c., come modificato dal decreto con cui è stato emanato il **Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza** (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), dispone, altresì, che «l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale».

Il citato Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, come modificato dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, definisce all'articolo 2 comma 1, lettera a), la situazione di “crisi” come lo «stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore e che, per le imprese, si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate».

Il rischio di crisi aziendale che il testo unico ha disciplinato per le società a controllo pubblico – anticipando quello che il Codice della crisi e dell'insolvenza ha, in seguito, previsto per tutti gli imprenditori - integra la disciplina civilistica e, nel contempo, opera in una fase antecedente. Infatti, tale rischio può essere definito come la probabile manifestazione dello stato di difficoltà di un'impresa, non solo per il profilo economico-finanziario ma più in generale aziendale. [...]], prevedendo alle note n. 112 e 113 a piè di pagina, che: «112. La relazione sul governo societario è predisposta dall'organo amministrativo annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e viene pubblicata nel registro delle imprese contestualmente

al bilancio di esercizio» e quindi «113. Sussiste una correlazione con gli indici di “allerta di crisi” di cui al recente Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14), la cui entrata in vigore (fatte salve alcune disposizioni) è stata differita al 1° settembre 2021 (art. 5 d.l. n. 23/2020, convertito dalla legge n. 40/2020). Com’è noto, l’art. 13, primo comma, del Codice della crisi precisa, fra l’altro, che «costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore», mentre, al secondo comma, assegna al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il compito di elaborare gli indici necessari al completamento del sistema di allerta introdotto dalla legge delega n. 155/2017. In proposito, il CNDCEC ha predisposto un documento, in data 19 ottobre 2019, in materia dei c.d. “indici ed indicatori prodromici all’individuazione della crisi aziendale”».

2.2 La novella dell’ art. 30 (Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali) del d. lgs. 201/2022 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), come da delega al Governo di cui all’art. 8 (Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali), c. 2, lett. h), l. 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021)

L’art. 8, c. 2, lett. h), l. 118/2022, prevede che:

«2] I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: [...]; h) **previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, nonché della qualità, dell’efficienza e dell’efficacia della gestione dei servizi pubblici locali**».

Il Titolo V (Regolazione del rapporto di pubblico servizio, vigilanza e tutela dell’utenza), all’art. 30 (Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali) del d.lgs. 201/2022, come modificato dal d.l. 13/2023, recita:

«1] I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all’articolo 17, **comma 3, secondo periodo**, e all’affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. 2] La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un’apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. 3] In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Con riferimento al 1° periodo del c. 2 dell’art. 30 del d. lgs. 201/2022, l’art. 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche) del d. lgs. 175/2016, recita:

«1] Fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano



i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 2] I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalita' e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) societa' che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in societa' che svolgono attivita' analoghe o simili a quelle svolte da altre societa' partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in societa' che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in societa' diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessita' di aggregazione di societa' aventi ad oggetto le attivita' consentite all'articolo 4. 3] I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 4] In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 5] I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtu' di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle societa' o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della societa' o l'acquisto della partecipazione. 6] Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 7] La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. 8] Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 9] Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le societa' a controllo pubblico che, per oltre due anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attivita', corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si da' seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro

due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma».

Con riferimento al c. 3 di detto art. 30, d. lgs. 201/2022, è da tenere presente che detto decreto è entrato in vigore il 31/12/2022.

2.4 Conclusioni sull'esercizio 2022

Sarà cura dell'organo amministrativo di Vigeveno Distribuzione Gas s.r.l. rapportarsi col proprio organo di revisione contabile, nonché con il socio unico per le decisioni che la circostanza comporta, dando luogo (da una parte) alle azioni i cui effetti potranno comportare la riemersione dell'utile nel 2023 e (dall'altra), se così sarà, evitando la produzione del piano di risanamento.

3. Gli strumenti di governo

A sua volta l'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), cc. 3, 4 e 5, TU 2016, prevede che:

«3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4»;

Il tutto tenendo presente che:

- a) **strumento di governo 1. Regolamenti a tutela della concorrenza, al divieto di concorrenza sleale, e della proprietà industriale o intellettuale**, si riferiscono, alle previsioni dell'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 3, lett. a), TUSPP che l'organo amministrativo ha la facoltà di introdurre.

Dove la tutela della concorrenza interessa: (i) l'applicazione della separazione contabile previsto dall'art. 6, c. 1, in deroga all'art. 8 (*Imprese pubbliche e in monopolio legale*), c. 2-bis, l. 287/1990 (*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*); (ii) il rispetto del vincolo di scopo riferito al divieto di esercitare attività in libero mercato nella misura



pari o superiore al 20% dei ricavi complessivi come da art. 16 (*Società in house*), cc. da 3 a 6 TUSPP; (iii) l'obbligo di applicazione del d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*) come da art. 16, c. 7, TUSPP; (iv) l'obbligo di alienare le partecipazioni come da artt. 10 (*Alienazione di partecipazioni sociali*), cc. 2 e 3 e quindi 20 (*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*), c. 5, TUSPP; (v) l'obbligo degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza di cui agli artt. 1 (*Oggetto*), c. 2; 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 1; 5 (*Oneri di motivazione analitica*), c. 1; 8 (*Acquisto di partecipazioni in società già costituite*) TUSPP; (vi) l'obbligo del controllo analogo congiunto come da artt. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*), c. 9 escluso, e 192 recante *Regime speciale degli affidamenti in house*, del d.lgs. 50/2016 e come da artt. 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 2, lett. a) e 16, del TUSPP.

Il divieto di concorrenza sleale coincide con l'applicazione della tutela della concorrenza (di cui *supra*).

La tutela della proprietà industriale (normalmente riferita ai prodotti) o intellettuale (normalmente riferita ai processi) interessa: (i) l'attività esternalizzata in appalto; (ii) l'attività interna.

In relazione agli appalti sussistono : 1) gli obblighi a tutela del segreto tecnico e/o commerciale di cui agli artt. 53 (*Accesso agli atti e riservatezza*), c. 5, lett. a) e 83 (*Criteri di selezione e soccorso istruttorio*), c. 6, 2° periodo, d.lgs. 50/2016 (ma v. anche la l. 241/1990 recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* ed il d.lgs. 33/2013 recante *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*).

In relazione all'attività interna gli estremi potranno interessare da una parte il deposito (all'interno della società) del *know how* posseduto (es. tramite manuale a norme UNI EN ISO 9000) e dall'altra di disporre di un brevetto proprietario nazionale o comunitario, passando per il *brand*, il marchio, gli altri segni distintivi, ecc.

La fonte giuridica di tutela di tale segreto è da individuarsi nella l. 633/1941 (Legge sul diritto d'autore); nel d.lgs. 30/2005 rubricato *Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273*, in acronimo «CPI», e relativo regolamento di attuazione di cui al d.lgs. 33/2010 (*Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*), come, tra l'altro, modificato (detto codice della proprietà industriale) dal d.lgs. 131/2010 (*Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99*); atteso che il d.lgs. 140/2006 (*Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale*) ha attuato la direttiva 2004/48/CE, e che il d.lgs. 78/2006 ha attuato la direttiva 98/44/CE, nell'art. 2105 rubricato *Obbligo di fedeltà* e negli artt. da 2575 a 2594 e 2598, c. 3 rubricato *Atti di concorrenza sleale*, codice civile, negli artt. 622 rubricato *Rivelazione di segreto professionale* e 623 rubricato *Rivelazione di segreti scientifici o*

industriali, nel codice penale, connessi Regolamenti CE, Convenzione di Unione di Parigi, Convenzione di Monaco sul brevetto europeo, *Patent Cooperation Treaty*, ecc.;

- b) **strumenti di governo 2. Ufficio di controllo interno**, l'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 3, lett. b), TUSPP prevede (in via non obbligatoria e quale strumento di governo), detto ufficio col compito prioritario di collaborare con l'organo di controllo societario, trasmettendo al medesimo su richiesta – ovvero periodicamente – relazioni sulla regolarità e sull'efficienza della gestione. Non trattasi di un ufficio obbligatorio. Detto ufficio sarà proporzionato alla dimensione ed alla complessità dell'azienda.

La regolarità della gestione si riferirà all'assolvimento degli obblighi civili, fiscali, amministrativi, giuslavoristici, speciali, ecc., che il settore comporta, in stretta coerenza con lo statuto sociale, e il contratto di servizio.

L'efficienza (intesa come qualità) della gestione sarà da collegarsi alla capacità che la struttura organizzativa ha per fare fronte agli obblighi gestionali.

L'ufficio in esame costituisce uno dei quattro strumenti di governo previsti dall'art. 6, c. 3, TU 2016;

- c) **strumenti di governo 3. Codici di condotta propri o collettivi**, si riferiscono all'adozione in via facoltativa da parte dell'organo amministrativo della società, del così detto codice etico o di comportamento, approvato dall'organo amministrativo, ovvero adottato da quest'ultimo sulla base di tali codici (se esistenti) emanati dalle associazioni di categoria alle quali la società aderisce. La società ha già adottato detto strumento di governo facoltativo previsto dall'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 3, lett. c), TUSPP;
- d) **strumenti di governo 4. I programmi di responsabilità sociale d'impresa**, sono previsti dall'art. 6, c. 3, lett. d), TU 2016 e completano la platea degli strumenti di governo facoltativi da parte dell'organo amministrativo della società, previsti dal citato TU. Tali programmi non coincidono con quelli del d.lgs. 231/2001 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*), ovvero con quelli del d.lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) o con quelli della l. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*), o con la filiera a presidio della crisi aziendale previsti dall'art. 14, c. 2, d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) o con il così detto "bilancio sociale" dell'impresa. La responsabilità sociale d'impresa (in acronimo e nel seguito: «RSI») è quindi un programma assunto per autodeterminazione dell'organo amministrativo della società, che si sviluppa tra RSI interna e RSI esterna.

La RSI interna ed esterna potrà (per es. in quel tempo ed in quel contesto) essere rivolta: (a) verso gli enti soci; (b) a favore dell'ambiente; (c) a favore del sociale (matrice 2x3). Si renderà pertanto necessario individuare: 1a) quali sono le attività dell'impresa a presidio degli interessi diffusi; 1b) conoscere quali sono gli interessi e le preoccupazioni presenti sul territorio d'azione dell'impresa; 2a) quali sono le strategie, le politiche ed i

programmi volontari per fare fronte alle attività *sub* 1a, noto *sub* 1b; 2b) quali sono i valori, gli ideali, la cultura, le risorse interne per fare fronte a *sub* 1b; 3a) quali sono le aspettative dei soci per ottimizzare *sub* 1a e 1b e *sub* 2a e 2b; 3b) l' apprezzamento del ritorno in termini di consenso sociale e di migliore qualità della vita percepita da parte dei soggetti *sub* 1b.

Ne deriverà un potenziale generativo di fiducia verso l'azienda e verso gli enti soci.

Si applicano : (a) la *“Comunicazione della Commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni-strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese /COM/2011/0681 definitivo”*; (b) del Parlamento europeo la *“Risoluzione sull' iniziativa per l' imprenditoria sociale, approvata il 20/11/2012*; (c) il *“Regolamento relativo ai Fondi europei per l' imprenditoria sociale”*, approvato nell' aprile 2013; (d) della Commissione la *“Comunicazione sugli investimenti sociali finalizzati alla crescita ed alla coesione”* presentata nel febbraio 2013; e) successive comunicazioni, regolamenti, risoluzioni.

Non vi è infatti da dimenticare il relativo grado di difficoltà implicito in ogni strumento di governo, tenendo conto che detti strumenti previsti dal legislatore del 2016, nel caso di specie, presentano (come da art. 6, c. 3, TU 2016) il seguente grado crescente di difficoltà: c), b) a) parimenti a d).

Nel corso del 2020 è stato introdotto lo strumento di controllo 3, riferito al *“Codice di condotta”* (nel caso di specie – tenendo conto della realtà di settore – definito *“Codice etico”*).

Sono applicate le disposizioni dell'art.6 c.5, dLgs 175/2016, le quali prevedono che: *«5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4»*.

Le motivazioni anzidette sono essenzialmente da individuarsi: 1) nella normativa di settore, a partire dal d.lgs. 164/2000 (*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*) e relativi decreti del Ministero dello Sviluppo economico (MSE) e da altre fonti normative, noto che il servizio di rilevanza economica (SIEG) a rete di distribuzione gas naturale è da porsi a gara nell'ambito territoriale minimale (ATEM) di riferimento da parte del Comune capofila.

Nonché nel rapporto *“costo/benefici”* complessivi, e tenendo conto della struttura societaria (n. 10,83 dipendenti medi nel 2020, n. 10 nel 2021, n. 10 nel 2022), l'onere economico ed organizzativo per attivare gli altri 3 strumenti di governo risulterebbero ridondanti.

Nel contempo, è pur vero che questa società: 2) agisce sulla base di un bilancio di previsione approvato dagli organi istituzionali competenti; 3) calcola l'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale; 4) si avvale del patrimonio esperienziale della capogruppo per le connesse sinergie sistemiche.

L'Amministratore Unico

Matteo Ciceri



RELAZIONE SUL MONITORAGGIO
DEL CONTENIMENTO DEI COSTI
TOTALI DI FUNZIONAMENTO 2022



VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS S.R.L. A SOCIO UNICO

Sede in VIGEVANO - viale Petrarca, 68

Capitale Sociale versato Euro 100.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di PAVIA

Codice Fiscale e N. Iscrizione Registro Imprese 02779850185

Partita IVA: 02779850185 - N. Rea: 300801

Relazione sul monitoraggio del contenimento dei costi totali di funzionamento consuntivo 2022

Premesso,

- che Vigeveno Distribuzione Gas s.r.l. *in house* (art. 2 recante *Definizioni*, c. 1, lett. o) del d. lgs. 175/2016, recante *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) è partecipata in via unipersonale da ASM Vigeveno e Lomellina s.p.a. *in house*;
- che Vigeveno Distribuzione Gas s.r.l. è attiva nel monosettore della distribuzione del gas naturale (d. lgs. 164/2000 recante *Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*);
- che per le altre società del gruppo ASM Vigeveno e Lomellina s.p.a., nel 2018 sono stati deliberati gli indirizzi sul contenimento dei costi totali di funzionamento e sull'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale (artt. 6, c. 2 e 14, c. 2, d. lgs. 175/2016);
- che i suddetti indirizzi sono stati attratti nel 2018 al preventivo vaglio del Comitato di controllo analogo congiunto, per poi essere oggetto di delibera da parte dei vari Consigli comunali, per poi essere definitivamente approvati dall'assemblea ordinaria dei soci;



- che non sussistono motivi per discordarsi da tali indirizzi coerenti con i principi generali di sana gestione e con i principi particolari di cui agli artt. 1 (*Principi generali dell'attività amministrativa*) e 3 (*Motivazione del provvedimento*), l. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e 1 (*Oggetto*), c. 2, d.lgs. 175/2016 aventi, come denominatore comune, le disposizioni di economicità, efficacia ed efficienza di cui all'art. 97 Costituzione;
- che, in particolare il citato art. 1, c. 2, d.lgs. 175/2016, prevede che: «2. *Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica*».

preso atto,

che l'art. 19 (*Gestione del personale*), c. 5, d.lgs. 175/2016 (nel seguito TUSPP o TU 2016) prevede che: «5] *Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera*»;

- che la società di cui trattasi rientra nelle previsioni dell'art. 1 (*Oggetto*), c. 4, lett. a), TU 2016;
- che la società di cui trattasi è deputata al perseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza di cui ai paradigmi fissati dagli artt. 1 (*Oggetto*), c. 2; 4 (*Finalità*

perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche), c. 1, TU 2016;

- che Vigevano Distribuzione Gas s.r.l. è una società di diritto privato ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo VII, codice civile, che adotta il modello societario di affidamento del servizio d'interesse economico generale (nel seguito, SIEG) di cui trattasi *in house*, attiva nei servizi pubblici locali d'interesse economico generale (SIEG) a rete ai sensi degli artt. 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 2, lett. a), TU 2016 e 3-bis, d.l. 138/2011 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*), convertito, con modifiche, dalla l. 148/2011; in collegamento (ad oggi e sino al 30/6/2023) con le previsioni dell'art. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*), c. 9 escluso, e 192 (*Regime speciale degli affidamenti in house*), del d. lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*), che persegue l'equilibrio economico-finanziario come da art. 3, c. 1, lett. fff), d.lgs. 50/2016, e che gode dei diritti esclusivi o speciali, di cui allo stesso ultimo articolo e decreto, c. 1, lett. lll) e mmm), che adotta come modello di governo quello tradizionale monocratico, quale società *in house* ai sensi (così come già precisato) degli artt. 2 (*Definizioni*), c. 1, lett. o); 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), cc. 1 e 2, lett. a); 16 (*Società in house*) d.lgs. 175/2016, attratta al controllo analogo congiunto come da relativo regolamento;

visto,

- la legge delega 124/2015 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*), artt. 16 (*Procedure e criteri comuni per l'esercizio di*

- deleghe legislative di semplificazione*) e 18 (*Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche*), in vigore dal 28/08/2015, così detta legge Madia;
- il d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*), in vigore dal 23/9/2016 in acronimo «TUSPP o TU 2016»: (qui con particolare riferimento al dettato degli artt. 25; 24; 20; e 19, c. 5; 11 c. 3, 1° periodo);
 - il d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*) e successive modifiche ed integrazioni;
 - il d.lgs. 164/2000 (*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*);
 - la sentenza Corte Costituzionale n. 251/2016, che ha salvaguardato il citato TU 2016;
 - il pronunciamento del Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale, parere n. 83 del 17/1/2017 sul d.lgs. 175/2016;
 - gli artt. 3, c. 1, 13 c. 1, d. lgs. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
 - l' art. 14, c. 27, lett. b) e f), l. 122/2010 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*);
 - gli artt. 1 (*Principi generali dell'attività amministrativa*) e 3 (*Motivazione del provvedimento*), l. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
 - la l. 118/2022 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*);
 - il d. lgs. 201/2022 (*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*), in esecuzione della delega al Governo previsto dall'art. 8 (*Delega al*

- Governo in materia di servizi pubblici locali*) della citata l. 118/2022 e in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), misure M1C2-6 e M1C2-8, il cui art. 35 (*Disposizioni di coordinamento in materia di servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale*);
- il d. lgs. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*), in vigore dall'1/4/2023 e con efficacia (così come già anzi precisato) dall'1/7/2021;
 - l'art. 97 della Costituzione;
 - lo statuto di ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. in quanto socio unico della Vigevano Distribuzione Gas s.r.l.;
 - lo statuto sociale della Vigevano Distribuzione Gas s.r.l. (nel seguito anche definita «la società»);

rilevato,

- che, in relazione a quanto citato nelle *premesse*, gli enti soci hanno fornito i propri indirizzi sull'argomento previa deliberazione dei loro massimi consessi e più esattamente: Comune di Vigevano, con propria delibera n. 47, del 27.09.2018; Comune di Albonese, con propria delibera n. 16, del 03.10.2018; Comune di Borgo San Siro, con propria delibera n. 38, del 29.10.2018; Comune di Candia Lomellina, con propria delibera n. 11, del 17.09.2018; Comune di Cassolnovo, con propria delibera n. 28, del 28.09.2018; Comune di Galliavola, con propria delibera n. 53, del 18.09.2018; Comune di Garlasco, con propria delibera n. 42, del 29.09.2018; Comune di Gravellona Lomellina, con propria delibera n. 33, del 05.11.2018; Comune di Tromello, con propria delibera n. 22, del 03.10.2018; Comune di Alagna Lomellina, con propria delibera n. 42, del 24.09.2018; Comune di Cozzo, con propria delibera n. 26, del 27.11.2018; Comune

- di Frascarolo, con propria delibera n. 25, del 12.12.2018; Comune di Langosco, con propria delibera n. 23, del 17.11.2018; Comune di Rosasco, con propria delibera n. 21, del 06.10.2018;
- che, sempre in relazione a quanto citato nelle “*premesse*”, l’assemblea ordinaria di ASM Vigevano e Lomellina SpA, previo verbale del comitato di controllo analogo congiunto del 05.12.2019, nella seduta del 12 dicembre 2018 ha deliberato di adottare, in coerenza con le sopracitate deliberazioni dei propri enti soci diretti, come indirizzo di contenimento dei costi totali di funzionamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 (*Gestione del personale*), c. 5, d.lgs. 175/2016, a livello a) *dei costi di esercizio*; a1) un tasso di variazione (tra due esercizi consecutivi) dei costi totali di funzionamento al netto dei proventi finanziari e dopo le imposte meno che proporzionale alla variazione del valore della produzione; a2) una variazione della somma del costo del lavoro e dei servizi meno che proporzionale rispetto alla variazione del valore della produzione; b) *dei costi del quinquennio*; b1) tale per cui, se anche uno dei due sopracitati parametri (a1 e a2) non fosse stato raggiunto in un esercizio, tutti i parametri anzidetti siano almeno raggiunti nel confronto dei dati di quinquennio in quinquennio (art. 19, c. 5, d. lgs. 175/2016);
- che la medesima assemblea sopracitata ha disposto che tale sopracitata rilevazione sarà oggetto di verifica e verbale da parte del comitato di controllo analogo congiunto, dell’organo di controllo interno e successivamente oggetto di relazione di governo da parte dell’organo amministrativo della Vigevano Distribuzione Gas s.r.l., ai sensi dell’art. 6, cc. 3 e ss., TU 2016;

— che nel caso di specie il lustro assume decorrenza dal bilancio consuntivo 2020 compreso, per poi concludersi con il bilancio consuntivo chiuso al 31/12/2024 (e quindi per il periodo dall'1/1/2020 al 31/12/2024).

I costi totali di funzionamento 2020, 2021 e 2022 e relativo trend

Nel 2020 il valore della produzione è stato pari ad euro 5.995.235, mentre nel 2021 tale valore è stato pari ad euro 5.975.648, con una lievissima flessione (anche tenendo conto degli effetti emergenziali pandemici da Covid-19) di euro -19.587,00, pari al -0,33%. Rispetto ad euro - 1.406.122 del 2022 (di cui *infra*).

I costi totali di funzionamento *post* imposte sul reddito (generati quindi dalla sintetica differenza tra il citato valore della produzione ed il risultato di esercizio netto), sono stati pari nel 2020 ad euro 6.068.588 (+1,2% rispetto al valore della produzione), mentre nel 2021 tale valore si è contratto ad euro 5.794.843, con una differenza di -93.745 euro, pari al -1,54%, vieppiù significativa. Rispetto a euro - 1.553.407 del 2022 (di cui *infra*).

A sua volta la somma del costo del personale e dei servizi esternalizzati (classi B9 e B7, art. 2425, codice civile) è stato nel 2020 di euro 1.483.117 (pari al 24,7% del valore della produzione), mentre nel 2021 tale somma è stata di euro 1.659.383, (pari al 27,7% del valore della produzione), con un incremento di euro +176.266, pari al +11,9%. Rispetto ad euro 2.072.998 del 2022, con un incremento rispetto al 2021 di euro + 413.615, pari al + 24,93% sul 2021.

Lo spaccato di tale ultima somma registra una incidenza sul valore della produzione del costo del personale del 2020 dell'11,37% e dei servizi esternalizzati del 13,37%, contro, nel 2021, una incidenza rispettivamente dell'11,1% e del 16,7%. Nel 2022 il costo del personale è stato di euro 678.358 rispetto ad euro 661.747 del 2021 (+ 2,5%), mentre il costo dei servizi esternalizzati è stato di euro 1.394.640 rispetto ad euro 997.636 del 2021 (+ 39,8%).

Il numero medio dei dipendenti è stato di n. 10,83 nel 2020 e di n. 10,00 nel 2021. Inalterato nel 2022.

La produttività media per dipendente (misurata rispetto al valore della produzione) è stata di euro 553.576 *pro-capite* nel 2020 e di euro 597.565 nel 2021 (+7,9%).

Il costo medio annuo per dipendente è stato di euro 62.938 nel 2020 e di euro 66.175 nel 2021 (+5,1%), rispetto ad euro 67.836 nel 2022 (+ 2,5% rispetto al 2021).

Il multiplo tra la produttività *pro-capite* del personale (euro 553.576) ed il costo annuo medio di un dipendente (euro 62.938) è stato di 8,79/1 nel 2020 e di 9,03/1 nel 2021 (in aumento).

Il *mix* del valore della produzione registra ricavi A5 e A4 (art. 2425 codice civile) sul valore della produzione del 40,0% contro il 60,0% dei ricavi classe A1 nel 2020, con valori nel 2021 rispettivamente pari a 38,6% e 61,4%. Nel 2022 i ricavi classe A1 sono stati pari ad euro 3.051.685 (nel 2021 euro 3.670.814), con una flessione del – 16,9%, mentre quelli classe A5 sono stati pari (ma v. la classe B14 ed il relativo segno) a euro – 4.457.807 (nel 2021 euro 2.304.834) (di cui *infra*).

I margini di redditività hanno registrato un *Ebitda* (risultato operativo netto aumentato dagli ammortamenti e svalutazioni) di euro –77.796, pari al –1,29% del valore della produzione nel 2020, contro euro 25.657 del 2021 ed euro – 178.429 del 2022, un *Ebit* (o risultato operativo netto) di euro –94.497 del 2020, contro euro 10.133 del 2021, e di euro – 193.089 nel 2022; un risultato prima delle imposte di euro –95.505 del 2020, contro euro 7.815 nel 2021, e di euro – 193.089 nel 2022; un risultato di esercizio di euro –73.353 del 2020, contro euro 805 del 2021 ed euro – 147.285 nel 2022, un autofinanziamento stretto (risultato di esercizio e ammortamenti e svalutazioni) di euro –60.392 del 2020, contro euro 16.329 del 2021. Nel 2022 tale valore è stato di – 132.625 euro.

Il *mix* dei costi operativi (totale classe B) di euro 6.089.732 (classi da B6 a B14) è risultato essere nel 2020 il seguente: materie prime consumate 2,6% del sopradetto totale; servizi 13,2%; godimento beni di terzi 21,0%; personale 11,2%; ammortamenti e svalutazioni 0,3%; oneri diversi di gestione 51,7%. Nel 2021 il totale dei costi operativi è stato di euro 5.965.515 (-2,04%), con materie prime consumate 4,0%; servizi 16,7%; godimento beni di terzi 21,5%; personale 11,1%; ammortamenti e svalutazioni 0,2%; oneri diversi di gestione 46,5%.

A questo punto si può osservare che il bilancio di esercizio 2022, causa effetto delle componenti tariffarie definite dall'autorità indipendente ARERA, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (quale aspetto alieno alla *governance* della società), ha comportato un valore della produzione negativo di - 1.406.122 euro, rispetto ai 5.975.648 euro del 2021 (vedasi le classi A5 e B14 del conto economico, art. 2425 codice civile).

Isolando la classe A1 i ricavi delle vendite e prestazioni sono stati nel 2021 di euro 3.670.814 contro euro 3.051.685 del 2022 (- 619.129 euro; - 16,8%).

Rispetto al risultato netto (da imposte Irap e Ires sul reddito) di esercizio del 2021 pari ad euro 805, la perdita di esercizio nel 2022 è stata di euro - 147.285.

Sullo stato patrimoniale (art. 2424 codice civile) il patrimonio netto (gemma dalla somma del capitale sociale, riserve, risultato di esercizio) è passato, di conseguenza, da euro 223.148 del 2021 a 75.863 del 2022.

Il capitale dei terzi era nel 2021 di euro 4.362.964 (contrattasi) nel 2022 ad euro 3.469.696.

L'indice d' indebitamento (rapporto tra il capitale dei terzi ed il citato patrimonio netto) è così precipitato dal fisiologico 0,95/1 del 2021 a - 45,74/1 del 2022.

Dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, delib. n. 15/SEZAUT/2021/FRG, dalla *RELAZIONE 2021 su Gli organismi partecipati dagli enti locali territoriali e sanitari*, riferita ai bilanci al 2018 delle società partecipate dagli enti territoriali alla Sezione seconda, *Analisi*



degli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari, al § 3, Società partecipate e controllate dagli enti territoriali, sotto § 3.2, Risultati della gestione finanziaria delle società partecipate a controllo pubblico, pagg. 97 e ss., tabella 13/EETT, su un campione di n. 2655 società di cui alla banca dati DT – MEF, l'incide d'indebitamento (migliore tanto più il rapporto è basso) è stato pari a 0,78/1 (in Lombardia 0,53/1).

Il capitale sociale sottoscritto e versato somma ad euro 100.000, erosi per effetto della perdita ed utilizzate le riserve, ad euro 75.863 al 31/12/2022.

Il d. lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) tratta l'argomento all'art. 21 (***Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali***), recita: «1] *Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio*

o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione. 2] Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria: a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b); b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente. 3] **Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta**, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma **non si applica** ai soggetti il cui risultato economico,



benche' negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante. 3-bis] Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla societa' partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato».

In precedenza vedasi l'art. 1, c. 550, l. 147/2013.

Vigevano Distribuzione Gas s.r.l. rientra nelle partecipate indirette di cui all'art. 2 recante *Definizioni*, c. 1, lett. g), d. lgs. 175/2016, il quale recita: «1] Ai fini del presente decreto si intendono per: [...] g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una societa' detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di societa' o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica».

La Corte dei conti, SRC Liguria, con la delibera n. 127/2018/PAR dell'11/10/2018, ha precisato (con riferimento al c. 1 di detto art. 21 del d. lgs. 175/2016), che tali rigori «si applica[no] a tutte le società partecipate a prescindere dall'iscrizione nell'elenco ISTAT».

Nel caso di specie, vi è da tenere presente che trattasi di una partecipata indiretta (cfr. il c. 1, lett. g) dell'art. 2, in un tutt'uno con il c. 3 di detto pluricitato art. 21, d. lgs. 175/2016), che opera per la erogazione di un servizio d'interesse economico generale (SIEG), settori speciali a rete.

Le disposizioni del c. 3 sempre di detto art. 21 – a partire da due esercizi consecutivi in perdita – non si applica se è stato approvato dall'ente controllante un piano di risanamento (art. 14 recante *Crisi d'impresa di societa' a partecipazione pubblica*, cc. 4 e seguenti, d. lgs. 175/2016).

Detto ultimo articolo, cc. 4 e 5, recita: «4] Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte

dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5. 5] Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri

competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma».

Il c. 3–bis dell’art. 21, d.lgs. 175/2016 sopra citato, è (quanto meno) da collegarsi all’art. 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in vigore dall’1/12/2009, in termini di divieto di aiuti di Stato. Al riguardo, appare opportuno richiamare anche la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 24 luglio 2003 C – 280/00, *Altmark trans GmbH and Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH*.

Il TUSPP in una logica di ordinamento finanziario

Infine, la Corte dei Conti, SRC per l’Emilia – Romagna, con la deliberazione n. 32/2023/INPR, riguardante l’Adunanza del 25/1/2023 avente ad oggetto: «*Indicazioni istruttorie preliminari all’esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall’art. 5 del d. lgs. 175/2016 (TUSPP)*», al § 2.1, stigmatizza che: «2.1.] [...] come anche rilevato dalle Sezioni Riunite nella citata deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/202, va inquadrata nel sistema delineato dalla Corte costituzionale, secondo la quale **le norme del TUSPP** si qualificano quali principi fondamentali espressivi del coordinamento finanziario, “trattandosi di norme che, in linea con le disposizioni in materia di riduzione del costo della pubblica amministrazione (così detta *spending review*), pongono misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese delle società a controllo pubblico per il loro funzionamento” (Corte cost., sentt. N. 86/2022 e n. 194 del 2020). Talchè “la finalità complessiva di coordinamento della finanza pubblica del TUSPP, (le cui norme configurano) parametri interposti (di coordinamento finanziario ex art. 117, terzo comma, Cost.) sono anche teleologicamente orientati alla razionalizzazione e riduzione

delle partecipazioni pubbliche nelle società, e pertanto intersecano profili di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione” (Corte cost., sent. n. 86/2022, punto 4 del diritto; si veda, anche, Corte cost., sent. n. 201/2022, punto 6.2. del diritto)».

Conclusioni sull'esercizio 2022

Sarà cura dell'organo amministrativo di Vigevano Distribuzione Gas s.r.l. rapportarsi col proprio organo di revisione contabile, nonché con il socio unico per le decisioni che la circostanza comporta, dando luogo (da una parte) alle azioni i cui effetti potranno comportare la riemersione dell'utile nel 2023 e (dall'altra), se così sarà, evitando la produzione del piano di risanamento.

L'Amministratore Unico

Matteo Ciceri


VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS SRL**Bilancio di esercizio al 31-12-2022**

Dati anagrafici	
Sede in	VIALE PETRARCA 68 - 27029 - VIGEVANO - PV
Codice Fiscale	02779850185
Numero Rea	PV 300801
P.I.	02779850185
Capitale Sociale Euro	100.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	352200
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA



Stato patrimoniale

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	3.932	5.898
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	600	1.200
Totale immobilizzazioni immateriali	4.532	7.098
II - Immobilizzazioni materiali		
3) attrezzature industriali e commerciali	12.119	14.609
4) altri beni	50.977	59.354
Totale immobilizzazioni materiali	63.096	73.963
Totale immobilizzazioni (B)	67.628	81.061
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	407.779	442.134
Totale rimanenze	407.779	442.134
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	(3.470.900)	1.452.757
Totale crediti verso clienti	(3.470.900)	1.452.757
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	761.522	988.559
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	761.522	988.559
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	125.174	3.148
Totale crediti tributari	125.174	3.148
5-ter) imposte anticipate	65.945	20.141
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.426.993	425.989
Totale crediti verso altri	4.426.993	425.989
Totale crediti	1.908.734	2.890.594
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.153.505	1.172.224
Totale disponibilità liquide	1.153.505	1.172.224
Totale attivo circolante (C)	3.470.018	4.504.952
D) Ratei e risconti	7.913	99
Totale attivo	3.545.559	4.586.112
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	100.000	100.000
IV - Riserva legale	41	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	122.343	122.343
Totale altre riserve	122.343	122.343
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	764	0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(147.285)	805
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
Totale patrimonio netto	75.863	223.148
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	91.852	84.726
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	203.572	289.908
Totale debiti verso fornitori	203.572	289.908
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.802.257	3.258.177
Totale debiti verso controllanti	2.802.257	3.258.177
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.614	40.456
Totale debiti tributari	18.614	40.456
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	32.616	36.944
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	32.616	36.944
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	227.850	552.075
esigibili oltre l'esercizio successivo	50.850	51.400
Totale altri debiti	278.700	603.475
Totale debiti	3.335.759	4.228.960
E) Ratei e risconti	42.085	49.278
Totale passivo	3.545.559	4.586.112

Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.051.685	3.670.814
5) altri ricavi e proventi		
altri	(4.457.807)	2.304.834
Totale altri ricavi e proventi	(4.457.807)	2.304.834
Totale valore della produzione	(1.406.122)	5.975.648
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	294.604	324.156
7) per servizi	1.394.640	997.636
8) per godimento di beni di terzi	640.185	1.277.231
9) per il personale		
a) salari e stipendi	426.192	432.922
b) oneri sociali	134.953	137.838
c) trattamento di fine rapporto	36.270	29.004
e) altri costi	80.943	61.983
Totale costi per il personale	678.358	661.747
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.566	2.566
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	12.094	11.593
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	1.365
Totale ammortamenti e svalutazioni	14.660	15.524
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	34.355	(86.649)
14) oneri diversi di gestione	(4.269.835)	2.775.870
Totale costi della produzione	(1.213.033)	5.965.515
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(193.089)	10.133
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	0	2.318
Totale interessi e altri oneri finanziari	0	2.318
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	0	(2.318)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(193.089)	7.815
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	0	3.960
imposte differite e anticipate	(45.804)	3.050
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(45.804)	7.010
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(147.285)	805

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2022	31-12-2021
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(147.285)	805
Imposte sul reddito	(45.804)	7.010
Interessi passivi/(attivi)	-	2.318
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(193.089)	10.133
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	14.660	14.159
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	14.660	14.159
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(178.429)	24.292
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	34.355	(86.650)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	4.923.657	128.348
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(86.336)	662.003
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(7.814)	108
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(7.193)	(6.303)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(4.711.943)	(343.109)
Totale variazioni del capitale circolante netto	144.726	354.397
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(33.703)	378.689
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-	(2.318)
(Imposte sul reddito pagate)	-	(3.960)
Totale altre rettifiche	-	(6.278)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(33.703)	372.411
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(1.228)	(10.191)
Disinvestimenti	16.212	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	14.984	(10.191)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
(Rimborso finanziamenti)	-	(500.000)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-	(500.000)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(18.719)	(137.780)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.172.224	1.310.004
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.172.224	1.310.004
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.153.505	1.172.224
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.153.505	1.172.224

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2022

Nota integrativa, parte iniziale

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2022 di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E' redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato rispetto verrà evidenziato nel prosieguo della presente Nota Integrativa.

La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) DPR 917 /1986 e successive modificazioni e integrazioni.

Per effetto degli arrotondamenti degli importi all'unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall'importo esposto nella riga di totale. La presente Nota Integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Principi di redazione

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

- la valutazione delle voci è stata fatta:

. secondo prudenza. A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci di bilancio;

. e nella prospettiva della continuazione dell'attività, quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco temporale futuro, alla produzione di reddito;

- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto; in altri termini si è accertata la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte dai termini contrattuali delle transazioni;

- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell'esercizio;

- la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della "costanza nei criteri di valutazione", vale a dire i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione veritiera e corretta dei dati aziendali;

- la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;



- si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci;

- il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del redattore.

La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è la seguente:

- lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico riflettono le disposizioni degli artt. 2423-ter, 2424 e 2425 del C.C.;

- l'iscrizione delle voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico è stata fatta secondo i principi degli artt. 2424-bis e 2425-bis del C.C.;

Il Rendiconto Finanziario è stato redatto in conformità all'art. 2425-ter C.C. e nel rispetto di quanto disciplinato nell'OIC 10 "Rendiconto Finanziario".

La Nota Integrativa, redatta in conformità agli artt. 2427 e 2427bis C.C., ed alle altre norme del C.C. diverse dalle precedenti, nonché in conformità a specifiche norme di legge diverse dalle suddette, contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il ricorso alla deroga di cui al quinto comma dell'art. 2423 C.C.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell'art. 2426 e nelle altre norme del C.C.. Con riferimento alle modifiche al C.C. introdotte dal D. Lgs. 139/2015 e in relazione alla conseguente disciplina transitoria, si precisa che le voci che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio saranno commentate nelle sezioni ad esse dedicate della presente Nota Integrativa, dando evidenza dei rispettivi criteri di valutazione adottati. Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Altre informazioni

La società Vigeveno e Distribuzione Gas srl svolge attività di distribuzione gas sul territorio comunale.

Si dà atto che nel corso dell'esercizio, non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a favore dei membri dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale, come pure non ne esistono al termine dello stesso.



Nota integrativa, attivo

Nella presente sezione della Nota Integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12 /2022, compongono l'Attivo di Stato Patrimoniale.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri accessori. La loro iscrizione, ove richiesto, è stata concordata con il Collegio Sindacale.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Ammortamento

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un "piano" che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.

Il piano di ammortamento applicato è "a quote costanti".

Le poste iscritte sono ammortizzate come di seguito:

Coefficienti di ammortamento imm. immateriali

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	20,00%
Costi di impianto e ampliamento	20,00%

Svalutazioni e ripristini

Ad ogni data di riferimento del bilancio, la società valuta se esiste un indicatore che un'immobilizzazione immateriale possa aver subito una riduzione di valore. Se tale indicatore sussiste, la società procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettua una svalutazione nel caso in cui quest'ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile.

L'eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l'avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo. E', comunque, fatto divieto il ripristino per avviamento ed oneri pluriennali.

Movimento delle immobilizzazioni immateriali (art.2427 c.1 nr. 2 C.C.)

Movimentazioni immobilizzazioni immateriali

	Valore iniziale	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	ammortamenti	valore finale
Costi di impianto e ampliamento	5.898			1.966	3.932

Concessione licenze	1.200			600	600
TOTALE	7.098	0	0	2.566	4.532

Si riferiscono a:

- I Costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati in cinque anni e si riferiscono alle spese per la costituzione della società
- Le Concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono ammortizzate in cinque anni e si riferiscono al software di proprietà.

Non sono imputati alle immobilizzazioni immateriali interessi e/o oneri finanziari dell'esercizio.

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 c. 1 n. 3-bis C.C.)

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura dell'esercizio potranno essere recuperati.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili. Le immobilizzazioni sono rilevate alla data in cui è avvenuto il trasferimento della proprietà se coincidente con la data di trasferimento dei rischi e benefici relativi, diversamente sono rilevate alla data (precedente o successiva) di trasferimento di questi ultimi.

I costi "incrementativi" sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e "misurabile" aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al Conto Economico.

Il costo di produzione delle immobilizzazioni costruite in economia ed il costo incrementativo dei cespiti ammortizzabili comprende tutti i costi direttamente imputabili ad essi; il valore è definito sommando il costo dei materiali, della mano d'opera diretta e di quella parte di spese di produzione direttamente imputabili al cespite. Non sono state oggetto di rivalutazione né nell'esercizio in oggetto, né in precedenti esercizi.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali

L'ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene. Il costo delle immobilizzazioni è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.

Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono i seguenti:

Coefficienti di ammortamento imm. materiali

--	--

Attrezzature industriali e commerciali: attrezzatura varia	10,00%
Autoveicoli da trasporto: automezzi da trasporto	10,00%
Altri beni: Macchine ufficio elettroniche e hardware	20,00%

Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre alla metà i coefficienti di ammortamento.

Svalutazioni e ripristini

Ad ogni data di riferimento del bilancio, la società valuta se esiste un indicatore che un'immobilizzazione materiale possa aver subito una riduzione di valore. Se tale indicatore sussiste, la società procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettua una svalutazione nel caso in cui quest'ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile.

L'eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l'avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali (art. 2427 c. 1 nr. 2 C.C.)

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni iscritte nell'attivo.

Movimenti immobilizzazioni materiali

Descrizione del conto	Valore lordo iniziale	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore lordo finale
Attrezzature industriali e commerciali	124.229	0	0	124.229
Attrezzatura	124.229	0	0	124.229
Altre immobilizzazioni materiali	152.229	0	0	137.245
PC Hardware	21.811	1.228	0	23.039
Automezzi	118.275	0	16.212	102.063
Apparecchiature elettroniche	166	0	0	166
Centralino	11.977	0	0	11.977
Totale immobilizzazioni materiali	276.458	1.228	16.212	261.474

Movimenti immobilizzazioni materiali dettaglio

Descrizione del conto	Valore lordo cespite	Fdo Ammortanno precedente	Quote ammortam.	Utilizzo Fondo per cessioni	Totale Ammortizzato	Valore residuo cespite
Attrezzature industriali e comm.	124229	109.620	2.490		112.110	12.119
Attrezzatura	124229	109.620	2.490		112.110	12.119
Altre immobilizzazioni	137245	92.875	9.365		86.268	50.977

materiali						
PC Hardware	23039	17.994	1.399		19.393	3.646
Automezzi	102063	62.738	8.206	16.212	54.732	47.331
Apparecchiature elettroniche	166	166			166	0
Centralino	11977	11.977			11.977	0
Totale immobilizz. materiali	261474	202.495	12.095	16.212	198.378	63.096

L'incremento delle Immobilizzazioni materiali si riferisce all'acquisto di due tablet ed un pc; è stato alienato un automezzo Opel Combo interamente ammortizzato.

Non sono stati imputati alle immobilizzazioni materiali interessi e/o oneri finanziari dell'esercizio.

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali (art. 2427 c. 1 n. 3-bis C.C.)

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni materiali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura dell'esercizio potranno essere recuperati.

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere alcuna operazione di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

La società non detiene alcuna immobilizzazione finanziaria.

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361 c. 2 C.C. si segnala che la società non ha assunto partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata in altre imprese.

Attivo circolante

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato patrimoniale:

- Sottoclasse I - Rimanenze;
- Sottoclasse II - Crediti;
- Sottoclasse III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
- Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione, movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette sottoclassi e delle voci che le compongono.

Rimanenze

Criteri di valutazione e iscrizione in bilancio

Le rimanenze, tipicamente materiale di consumo e contatori, sono valutate al prezzo medio d'acquisto, ai sensi dell'art. 2426 p.9 e 10 C.C. e con applicazione del criterio del Costo medio ponderato su base annua.

Variazioni delle rimanenze

Il prospetto che segue espone il dettaglio delle variazioni intervenute nell'esercizio chiuso al 31/12/2021 rispetto all'esercizio precedente nelle sotto-voci che compongono la voce Rimanenze.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	442.134	(34.355)	407.779
Totale rimanenze	442.134	(34.355)	407.779

Crediti iscritti nell'attivo circolante

La classificazione dei crediti nell'Attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi rispetto all'attività ordinaria di gestione.

Ai sensi dell'art. 2426 c. 1 nr. 8 C.C., i crediti sono rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. Tale criterio (costo ammortizzato ed attualizzazione a tasso di mercato) non è stato utilizzato, in quanto gli effetti della sua applicazione risulterebbero irrilevanti ex art. 2423 c. 4 C.C., nel caso di crediti di durata inferiore a 12 mesi e/o di costi di transazione di scarsa entità, e/o di differenza tra interesse effettivo e interesse di mercato non significativa.

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 12 c. 2 D.Lgs. 139/2015 per tale criterio si è seguita l'applicazione prospettica e quindi tutti i crediti esistenti al 31/12/15 sono stati iscritti al valore nominale, o, se inferiore, al valore di presumibile realizzo.

Crediti commerciali

I crediti commerciali, essendo tutti scadenti entro esercizio successivo, sono stati iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che corrisponde alla differenza tra il valore di iscrizione e il fondo svalutazione crediti, che risulta congruo ad esprimere il rischio di insolvenza agli stessi correlato, sulla base del loro costante monitoraggio.

In dettaglio:

Dettaglio crediti commerciali

Saldo al 31/12/2021	5.105
Utilizzo	0
Adeguamento fondo	0
Incremento fondo	0
Saldo al 31/12/2022	5.105

Attività per imposte anticipate

Assommano ad € 65.945 e si riferiscono alle imposte (IRES e IRAP) connesse a variazioni temporanee deducibili il cui riversamento sul reddito imponibile dei prossimi periodi d'imposta risulta ragionevolmente certo sia nell'esistenza, sia nella capienza del reddito imponibile che è lecito attendersi.

Saranno dettagliate nel proseguo della presente Nota Integrativa.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni dei crediti (art.2427 c.1 nr.4 e 6 C.C.)

Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio oggetto del presente bilancio nelle singole voci che compongono i crediti iscritti nell'attivo circolante.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	1.452.757	(4.923.657)	(3.470.900)	(3.470.900)
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante	988.559	(227.037)	761.522	761.522
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	3.148	122.026	125.174	125.174
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	20.141	45.804	65.945	
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	425.989	4.001.004	4.426.993	4.426.993
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	2.890.594	(981.860)	1.908.734	1.842.789

Crediti v/clienti

Crediti v/clienti

Descrizione	Importo
Crediti v/clienti	-663.996
Fatture da emettere	-285.430
Verso consociate	-2.516.369
Fondo Svalutazione Crediti	-5.105
TOTALE	-3.470.900

Crediti v/controllanti

Crediti v/controllanti

Descrizione	Importo
FT da emettere V/ASM Vigevano e Lomellina SpA	511.423
Crediti V/ ASM Vigevano e Lomellina SpA	99
FT emesse V/Asm Vigevano e Lomellina	250.000
TOTALE	761.522

Questi crediti esprimono i rapporti di natura commerciale in essere con la Società controllante (ASM Vigevano e Lomellina SpA).

Crediti tributari

Crediti tributari

Descrizione	Importo
-------------	---------

Credito di imposta per acquisto beni strumentali 2020	1.051
Credito per iva	120.163
Credito Ires	762
Credito Irap	3.198
TOTALE	125.174

Crediti v/altri**Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante**

Partite attive da liquidare	572.605
crediti diversi	1.421
verso CCSE UG2	983.362
verso CCSE GS	2.868.705
verso CCSE C-nor	248
verso CCSE RE	539
verso CCSE UG3	113
TOTALE	4.426.993

Sono di valore non significativo ed esprimono poste di natura diversa.

Tutti i crediti non commerciali sono iscritti al valore nominale in quanto non vi è presumibile rischio di incasso. Come già sottolineato non vi è applicazione del criterio del costo ammortizzato/attualizzazione in quanto hanno scadenza entro esercizio successivo.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica**Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica (art. 2427 c. 1 nr. 6 C.C.)**

In riferimento all'indicazione della ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti dell'attivo circolante presenti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine**Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (art. 2427 n. 6-ter C. C.)**

Non esistono, alla data di chiusura dell'esercizio, operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**

Non vi sono attività di questa natura in bilancio.

Disponibilità liquide

Esprimono il saldo del conto corrente presso Credit Agricole

Ratei e risconti attivi

Nei "Ratei e Risconti" sono iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.

Si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Totale ratei e risconti attivi	99	7.814	7.913

In dettaglio:

Risconti attivi

Risconti attivi	anno precedente	anno corrente
Canoni programmi	0	6.101
Polizze assicurative	0	1.713
Bolli su automezzi	99	99
TOTALE	99	7.913

Non vi sono poste significative di durata oltre l'esercizio successivo.

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati (art. 2427 c. 1 nr. 8 C.C.)

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Nella presente sezione della Nota Integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022, compongono il Patrimonio Netto e il Passivo di Stato Patrimoniale.

Patrimonio netto

Il Patrimonio Netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del Patrimonio Netto sono iscritte al passivo dello Stato Patrimoniale.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Variazioni del Patrimonio Netto (art. 2427 c. 1 nr. 4 C.C.)

Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del Patrimonio Netto.

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi	Decrementi		
Capitale	100.000	-	-		100.000
Riserva legale	0	41	-		41
Altre riserve					
Varie altre riserve	122.343	-	-		122.343
Totale altre riserve	122.343	-	-		122.343
Utile (perdite) portati a nuovo	0	764	-		764
Utile (perdita) dell'esercizio	805	-	805	(147.285)	(147.285)
Perdita ripianata nell'esercizio	0	-	-		0
Totale patrimonio netto	223.148	805	805	(147.285)	75.863

Variazioni del Patrimonio Netto

	Descrizione	31/12/2021	Incremento	Decremento	31/12/2022
Capitale Sociale		100.000	0		100.000
Riserva legale			41		41
Altre riserve					
	Riserva da conferimento	122.343	0	0	122.343
	Riserva straordinaria di utili		764		764
Risultato d'esercizio		805	0	148.090	-147.285
	TOTALE	223.148	805	148.090	75.863

Le variazioni si riferiscono al risultato d'esercizio.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Prospetto voci patrimonio netto (art.2427 c. 1 nr. 7 bis C.C)

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	100.000			-
Riserva legale	41	a b	41	-
Altre riserve				
Varie altre riserve	122.343	a b	122343	-
Totale altre riserve	122.343			-
Utili portati a nuovo	764	a b c	764	764
Totale	223.148			764

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Composizione Capitale e Riserve

Composizione Capitale e Riserve

Descrizione	Capitali	Utili	Utili in sospensione	Totale
Capitale	100.000			100.000
Riserva legale		41		
Riserva straordinaria		764		
Riserva da conferimento	122.343			122.343

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di flussi finanziari, pertanto non è presente nel patrimonio aziendale alcuna Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

L'accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell'art. 2120 C.C. ed è stato iscritto in ciascun esercizio sulla base della competenza economica. Ai sensi della L. 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007)

- le quote di TFR maturate fino al 31/12/2006 sono rimaste in azienda;

- le quote di TFR maturate a partire dall'01/01/2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda, la quale provvede periodicamente a trasferirle al Fondo di tesoreria gestito dall'INPS.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Descrizione	Importo
	Saldo iniziale	84.726
Variazioni nell'esercizio		

	accantonamento nell'esercizio	36.269
	utilizzo nell'esercizio	29.143
	Valore di fine esercizio	91.852

La consistenza del Fondo è al netto di quanto corrisposto al Fondo di Tesoreria Inps.

La passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Gli ammontari di TFR relativi a rapporti di lavoro cessati, il cui pagamento è già scaduto o scadrà ad una data determinata dell'esercizio successivo, sono stati rilevati nella voce D.14, tra i debiti del Passivo.

Debiti

I debiti non sono rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ovvero tenendo conto del fattore temporale. Tale criterio (costo ammortizzato ed attualizzazione a tasso di mercato) non è stato utilizzato, in quanto gli effetti della sua applicazione risulterebbero irrilevanti ex art. 2423 c. 4 C.C., nel caso di debiti di durata inferiore a 12 mesi e/o costi di transazione di scarsa entità, e/o differenza tra interesse effettivo e interesse di mercato non significativa.

Si precisa, infine, che ai sensi dell'art. 12 c. 2 D. Lgs. 139/2015 per tale criterio si è seguita l'applicazione prospettica e quindi tutti i debiti esistenti al 31/12/15 sono stati iscritti al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

Variazioni e scadenza dei debiti (art. 2427 c. 1 nr. 4 e 6 C.C.)

Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio oggetto del presente bilancio.

Tutti i debiti con scadenza entro l'esercizio successivo sono contabilizzati al valore nominale.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso fornitori	289.908	(86.336)	203.572	203.572	-
Debiti verso controllanti	3.258.177	(455.920)	2.802.257	2.802.257	-
Debiti tributari	40.456	(21.842)	18.614	18.614	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	36.944	(4.328)	32.616	32.616	-
Altri debiti	603.475	(324.775)	278.700	227.850	50.850
Totale debiti	4.228.960	(893.201)	3.335.759	3.284.909	50.850

Debiti verso soci per finanziamento infruttifero

Trattasi del debito verso la controllante.

Debiti verso fornitori

Debiti verso fornitori

Descrizione	Importo
Debiti verso fornitori	70.890
Fatture da ricevere	120.638

Fatture da ricevere verso Asm Energia	0
Debiti verso imprese consociate	12.144
Note di crediti da emettere	-100
TOTALE	203.572

Debiti v/controllanti**Debiti v/controllanti**

Descrizione	Importo
Fatture da Ricevere Asm VL	2.178.715
Fatture da ricevere Comune di Vigevano	585.800
Debiti verso Comune di Vigevano	22.502
ASM Vigevano e Lomellina SpA	15.240
TOTALE	2.802.257

Si riferiscono a debiti di natura commerciale.

Debiti tributari**Debiti tributari**

erario c/ritenute lavoro dipendente	14.746
erario c/ritenute lavoro autonomo	2.044
Erario c/imposta sost Tfr	1.824
TOTALE	18.614

Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale

Sono debiti maturati nell'esercizio, ma che saranno versati nell'esercizio successivo; sono comprensivi delle parti a carico azienda ed a carico dipendenti.

Debiti v/altri**Debiti v/altri**

Descrizione	Importo
Debiti diversi	297
Partite passive da liquidare	198.844
Debiti verso CCSE	26.995
Depositi cauzionali	50.850
Debiti verso sindacato	164
Tempo libero dipendenti	1.550
TOTALE	278.700

I debiti oltre l'esercizio successivo ammontano ad € 50.850 e sono costituiti dai depositi cauzionali

Suddivisione dei debiti per area geografica

Suddivisione dei debiti per area geografica (art. 2427 c. 1 nr. 6 C.C.)

In riferimento all'indicazione della ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che tutti i debiti presenti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

In relazione a quanto disposto dall'ultima parte del c. 1 n. 6 dell'art. 2427 C.C., si segnala che non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine**Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine (art. 2427 c. 1 nr. 6-ter C.C.)**

Non esistono, alla data di chiusura dell'esercizio, operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società**Finanziamenti effettuati dai soci alla società (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.)**

La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci.

Ratei e risconti passivi

Nella voce E."Ratei e risconti passivi" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Totale ratei e risconti passivi	49.278	(7.193)	42.085

Ratei e risconti passivi

Descrizione	Valore da conferimento	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	49.278	-7.193	42.085
Risconti passivi	0	0	0
TOTALE	49.278	-7.193	42.085

Dettaglio dei ratei passivi (art. 2427 n. 7 c.c.)

RATEI PASSIVI	IMPORTO
Personale	41.679
Piattaforma tutto gare	406
TOTALE	42.085

Non vi sono poste di durata oltre l'esercizio successivo.

Nota integrativa, conto economico

Nella presente sezione della Nota Integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12 /2022 compongono il Conto economico.

Le classi A e B confrontano i componenti positivi costituenti il valore della produzione, relativi alla gestione caratteristica ed accessoria, con i costi della produzione classificati per natura. L'attività caratteristica identifica i componenti positivi generati da operazioni continuative e relative alla gestione distintiva della società; l'attività accessoria è costituita da componenti positivi che non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Le classi C e D si riferiscono ai componenti positivi e negativi ed alle rettifiche di natura finanziaria e rappresentano l'attività finanziaria della società.

In ossequio del contenuto dell'OIC 12, le poste "straordinarie" non finanziarie sono iscritte nella voce

A.5 se positive

B.14 se negative,

mentre quelle di natura finanziaria sono iscritte in ragione della loro specifica natura nelle corrispondenti voci della classe C.

Nel prosieguo della presente Nota Integrativa si dà puntuale illustrazione delle poste straordinarie se iscritte in conto economico. I ricavi ed i costi sono iscritti nel rispetto del principio della competenza economica. I ricavi delle vendite sono contabilizzati soltanto nel momento in cui si ritengono realizzati e quindi quando lo scambio è avvenuto e pertanto è stata trasferita in modo sostanziale la proprietà assumendo quale parametro di riferimento il trasferimento dei rischi e benefici. I ricavi e i costi per prestazioni di servizi sono rilevati quando il servizio è stato reso o comunque la prestazione eseguita.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi di vendita e le prestazioni di servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi. I ricavi non finanziari, riguardanti l'attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Con riferimento all'art. 2427 c. 1 n. 10 C.C., si precisa che tutti i ricavi rilevati nella classe A del Conto economico sono riferibili alla medesima categoria di attività.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Con riguardo alla ripartizione per aree geografiche dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, di cui all'art. 2427 c. 1 n. 10 C.C., si precisa che tutti i ricavi rilevati nella classe A del Conto economico sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

Altri ricavi e proventi



Altri ricavi e proventi

Descrizione	Importo
Componente tariffaria	-5.667.240
Assicurazioni clienti	12.626
Rimborsi assicurativi	590
Sopravvenienze attive	306.124
Vendita materiali	1.096
Altri ricavi	266
Recuperi di sicurezza	127.308
Rimborso spese lavori	487.424
Rimborso quota corrispettivo Gas Co.Vi	273.999
TOTALE	-4.457.807

La voce "Altri ricavi e proventi" si riferisce principalmente ai proventi per la componente tariffaria ed al rimborso quota corrispettivo gas verso il Comune di Vigevano. Le sopravvenienze attive si riferiscono ai rimborsi CSEA per delibera dell'Arera.

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi, sconti di natura commerciale, abbuoni e premi.

La voce acquisti include anche i costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).

Sono stati imputati alle voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti. Si precisa che, dovendo prevalere il criterio della classificazione dei costi "per natura", gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri, se esistenti, sono stati iscritti fra le voci dell'attività gestionale a cui si riferisce l'operazione, diverse dalle voci B. 12 e B.13, utilizzate solo in via residuale. Non vi sono poste di natura straordinaria.

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto Economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi con l'attività finanziaria dell'impresa. I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale. Non vi sono poste di natura straordinaria.

Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi da partecipazioni, diversi dai dividendi

Non vi sono proventi di questa natura in bilancio.

Proventi diversi

Si riferiscono ad interessi attivi su c/c.

Composizione della voce 17 bis: utili - perdite su cambi

Non vi sono poste di questa natura.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**

Non vi sono poste di questa natura.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali**Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali (art. 2427 c. 1 nr. 13 C.C.)**

Atteso quanto già illustrato, non vi sono poste di questa natura ad eccezione della svalutazione della partecipazione sociale il cui onere rappresenta un evento che per entità/incidenza sul risultato dell'esercizio è da considerare eccezionale in quanto non rientra nelle normali revisioni aziendali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza e rappresentano:

- le imposte correnti da liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le norme vigenti, comprese le sanzioni e gli interessi maturati relativi all'esercizio in commento;
- le imposte relative ad esercizi precedenti definite/pagate nell'esercizio a commento, comprese le sanzioni e gli interessi maturati, nonché la differenza positiva (o negativa) rispetto al valore del fondo accantonato in anni precedenti;
- l'ammontare delle imposte differite attive e passive in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio.

Imposte anticipate/differite**Imposte anticipate/differite**

Descrizione	Valore iniziale	Rettifica dell'anno	Valore residuo	Aliquota	Imposta a bilancio
Imposte anticipate					
Perdita fiscale 2020	83.921	0	83.921	24,00%	20.141
Perdita fiscale 2022		185.744	185.744	24,00%	44.579
Eccedenza fondo svalutazione crediti		5.105	5.105	24,00%	1.225
Saldo	83.921	190.850	274.771		65.945

Conformemente ai principi contabile nazionali, il seguente prospetto consente la riconciliazione tra l'onere fiscale di bilancio e l'onere teorico, distintamente per l'IRES e l'IRAP.

La riconciliazione tra l'onere fiscale di bilancio e l'onere teorico

Descrizione	IRES	IRAP
Risultato prima delle imposte risultante da bilancio	-193.089	
Crediti d'imposta su dividendi/fondi comuni		
Risultato prima delle imposte	-193.089	
Valore della produzione al netto delle deduzioni		-150.800
Onere fiscale teorico (aliquota base)	0	0
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi		
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi	5.105	
Rigiro differenze temporanee deducibili esercizi precedenti		
Rigiro differenze temporanee tassabili esercizi precedenti		
Differenze permanenti positive che non si riverseranno negli esercizi successivi	2.239	18.819
Differenze permanenti negative che non si riverseranno negli esercizi successivi	0	0
Imponibile fiscale	-185.745	-131.981
Utilizzo perdite fiscali pregresse	0	
Imponibile fiscale dopo utilizzo perdite pregresse	-185.745	
Valore della produzione estera		
Imponibile fiscale al netto del valore della produzione estera		-131.981
Imposte correnti (aliquota base)	0	0
Abbattimenti per agevolazioni fiscali		
Imposte correnti effettive	0	0



Nota integrativa, rendiconto finanziario

Il rendiconto permette di valutare:

- le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall'attività operativa e le modalità di impiego/copertura;
- la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
- la capacità della società di autofinanziarsi.

I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall'attività operativa (metodo indiretto), dall'attività di investimento e dall'attività di finanziamento. La somma algebrica dei suddetti flussi finanziari rappresenta l'incremento o il decremento delle disponibilità liquide avvenuto nel corso dell'esercizio.

Indici di redditività

Indici di redditività

		2022
ROS	$[(A - B) / A1] \times 100$	-6,33%
ROE	$[(\text{utile netto}) / (\text{PN anno } x + \text{PN anno } x-1) / 2] \times 100$	-66,00%
ROI	$[(A - B) / (\text{PN} + \text{indebitamento finanz. Netto anno } x \text{ e anno } x-1) / 2] \times 100$	-41,77%

Indici di redditività indebitamento

	2022
Passività finanziarie a breve	0
Passività finanziarie a M/L	0
Attività finanziarie e disponibilità	-1.172.224
TOTALE	-1.172.224

Indici di redditività capitale investito

	2022
Patrimonio netto	75.863
Indebitamento finanziario netto	-1.153.505
TOTALE	-1.077.642

Gli indici di redditività e di struttura risultano peggiorati rispetto all'esercizio precedente.



Nota integrativa, altre informazioni

Con riferimento all'esercizio chiuso al 31/12/2022, nella presente sezione della Nota Integrativa si forniscono, secondo l'articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2427 C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:

- Dati sull'occupazione
- Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
- Compensi revisore legale o società di revisione
- Categorie di azioni emesse dalla società
- Titoli emessi dalla società
- Informazioni sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale
- Informazioni sui patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
- Informazioni sulle operazioni con parti correlate
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.
- Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
- Proposta di destinazione degli utili o copertura delle perdite
- Informazioni ex art. 1 c. 125 L 124/17 (contributi P.A.)

Azioni proprie e di società controllanti

Si precisa che: la società non possiede, non ha acquistato e/o alienato azioni proprie (art. 2428 c. 3 nr. 3 C.C.)

Dati sull'occupazione

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie

Categorie	Dipendenti al 31/12/2021	Assunti	Dismessi	Passaggi	Dipendenti al 31/12/2022	Consistenza media
Quadri /Impiegati	9	0	0		9	9
Operai	1	0	0		1	1

TOTALE	10	0	0	10	10
--------	----	---	---	----	----

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)

I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi agli Amministratori e ai Sindaci nel corso dell'esercizio in commento, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, risultano dal seguente prospetto:

Ammontare complessivo dei compensi

Descrizione	Amministratori	Sindaci
Compensi	15.000	10.402
Anticipazioni	-	-
Crediti	-	-
Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzia prestate	-	-

I compensi sono stati attribuiti sulla base di apposita delibera di assemblea dei soci.

Categorie di azioni emesse dalla società

Numero e valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e delle nuove azioni sottoscritte (art.2427 c. 1 n. 17 C.C.)

La società, con Capitale Sociale pari ad Euro 100.000, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 100.000 quote del valore nominale di Euro 1,00.

Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società (art. 2427 c. 1 n. 18 C.C.)

La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società (art. 2427 c. 1 n. 19 C.C.)

La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni

La società non ha contratto impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale.

Garanzie ricevute

Le garanzie non risultanti dallo Stato patrimoniale comprendono le garanzie prestate dalla società, ossia garanzie rilasciate dalla società con riferimento a un'obbligazione propria o altrui.

Le garanzie prestate dalla società sono le seguenti:

Descrizione	Importo
Garanzie ricevute da terzi	127.245
Fidejussioni ricevute	61.900
TOTALE	189.145

Fidejussioni ricevute assommano garanzie ricevute da terzi per lo svolgimento dell'attività sociale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 C.C.)

La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 C.C.)

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell'esercizio in commento, contratti di finanziamento destinati a uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

Si informa che la società, nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2022, ha effettuato operazioni con parti correlate, di norma, a condizioni analoghe a quelle applicate per operazioni concluse con soggetti terzi indipendenti. Le operazioni sono state effettuate sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economica così come la definizione delle condizioni da applicare è avvenuta nel rispetto della correttezza.

Sinteticamente in dettaglio:

Costi e ricavi

Società	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanz.	Proventi /Oneri straord.
Comune di Vigevano	8.645	585.800	-	-	-
Asm Energia Spa	-1.005.779	109.900	-	13	-
ASM Vigevano e Lomellina SpA	761.422	2.225.411	-	-	-

Crediti e debiti

Società	Crediti	Debiti

Comune di Vigevano	-	585.800
Asm Energia Spa	2.516.369	39.664
ASM Vigevano e Lomellina SpA	761.522	2.216.863

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell'art. 2427 C.C.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.)

Non vi sono fatti di rilievo da segnalare .

Fatti di rilievo legati all'emergenza sanitaria da Covid 19

Si segnala come la tipologia dell'attività sociale non risenta dall'attuale emergenza sanitaria da Covid 19. Vengono attuati rigidi protocolli anti contagio per i dipendenti e viene favorito il lavoro agile per quanto attiene l'attività amministrativa

Fatti successivi recepiti nei valori di bilancio

Non vi sono situazioni di questa natura.

Fatti successivi non recepiti nei valori di bilancio

Non vi sono situazioni di questa natura

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Informazioni relative al valore equo "fair value" degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)

Alla data di chiusura dell'esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Informazioni sulla società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis C.C.)

La società appartiene al Gruppo ASM Vigevano ed è controllata dalla società ASM Vigevano e Lomellina SpA che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Ai sensi dell'art. 2497 bis 4° comma C.C., i dati rilevati dall'ultimo bilancio approvato (31/12/2021) della società ASM Vigevano e Lomellina SpA sono i seguenti:

STATO PATRIMONIALE

--	--	--

ATTIVO		87.851.729
Crediti verso soci	-	
Immobilizzazioni	78.882.876	
Attivo circolante	8.961.926	
Ratei e risconti	6.927	
PASSIVO		87.851.729
Patrimonio Netto	80.311.064	
Fondi per rischi ed oneri	1.998.111	
TFR di lavoro subordinato	559.411	
Debiti	3.653.238	
Ratei e risconti	1.329.905	
CONTO ECONOMICO		
Valore della produzione	11.834.357	
Costi della produzione	11.101.829	
Differenza		732.528
Proventi e oneri finanziari		887.188
Rettifiche di attività finanziarie		0
Risultato ante imposte		1.569.716
Imposte sull'esercizio		218.269
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO		1.351.447

La società redige il bilancio consolidato.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Prospetto ex art. 1 c. 125 L. 124/17

La società non ha ricevuto nell'esercizio a commento sovvenzioni, contributi e/o comunque vantaggi economici di cui all'art. 1 c. 125 L. 124/17.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio di € 147.285

Dichiarazione di conformità del bilancio

Non esistono ulteriori considerazioni da svolgere sui contenuti delle voci di bilancio e sui criteri di valutazione seguiti. Le considerazioni ed i valori espressi nella presente Nota Integrativa sono conformi alle scritture contabili e riflettono i fatti amministrativi così come si sono verificati.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pavia - Autorizzazione numero 2/3971 del 27/04/2001

L'Amministratore Unico

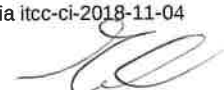
Matteo Ciceri

Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.

Il sottoscritto amministratore dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, e la presente nota integrativa, sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Il professionista incaricato

Luigi Vittorio Lonati



RELAZIONE
DEL COLLEGIO SINDACALE

VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS S.R.L.

Sede in Vigevano - Viale Petrarca, 68

Capitale Sociale versato € 100.000,00 I.V.

Iscritto alla C.C.I.A.A. di Pavia

Cod.Fisc.e N.Iscr.Registro Imprese 02779850185

Partita IVA: 02779850185 - N. Rea 300801

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI della società VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS SRL

Premessa

Il Collegio Sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 del D..Lgs. 27 gennaio 2010, n.39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c."

Oggetto della presente relazione è il bilancio della società VIGEVANO DISTRUBUZIONE GAS SRL, nei componenti previsti dalla forma adottata, riferito all'esercizio chiuso al 31/12/2022 i dati del quale sono di seguito riassunti:

	31/12/2022	31/12/2021
STATO PATRIMONIALE		
Immobilizzazioni immateriali – materiali	67.628	€ 81.061
Attivo circolante	€ 3.470.018	€ 4.504.225
Ratei e risconti attivi	€ 7.913	€ 99
TOTALI	€ 3.545.559	€ 4.585.385
Patrimonio netto	€ 75.863	€ 223.148
Fondi per rischi e oneri	€ 0	€ 0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 91.852	€ 84.726
Debiti	€ 3.335.759	€ 4.228.233
Ratei e risconti passivi	€ 42.085	€ 49.278
TOTALI	€ 3.545.559	€ 4.585.385
II CONTO ECONOMICO si riassume negli importi appresso indicati:		
Valore della produzione	€ -1.406.122	€ 5.975.648
Costi della produzione	-€ -1.213.033	-€ 5.965.515
Proventi ed oneri finanziari	-	-€ 2.318
Imposte dell'esercizio	€45.804	-€ 7.010
RISULTATO D'ESERCIZIO	€ -147.285	€ 805

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

È stata svolta la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS SRL costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2022, dal conto economico, per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2022, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

È stata svolta la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del collegio sindacale per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. I Sindaci si dichiarano indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità dell'amministratore e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

L'amministratore è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'amministratore è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L'amministratore utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del collegio sindacale per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

Il nostro obiettivo è l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere

che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, è stato esercitato il giudizio professionale e mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- Sono stati identificati e valutati i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; sono state definite e svolte procedure di revisione in risposta a tali rischi; sono stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- è stata acquisita una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- è stata valutata l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'amministratore, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'amministratore del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del giudizio. Le conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- è stata valutata la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- è stato comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 l'attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali è stata effettuata l'autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c.

Si è vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Il Collegio sindacale ha preso visione dei verbali delle assemblee dei soci, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non si sono rilevate violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Sono state acquisite dall'amministratore unico, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non vi sono osservazioni particolari da riferire.

Si è acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non vi sono osservazioni particolari da riferire.

Si è acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non vi sono osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Per quanto a conoscenza, l'amministratore, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.

I risultati della revisione legale del bilancio svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

Si osserva tuttavia che, come evidenziato al punto *Evoluzione prevedibile della gestione* nella Relazione sulla Gestione, l'attuale canone relativo al contratto tra il Comune di Vigevano e Vigevano Distribuzione Gas srl, nonostante la riduzione concessa nell'anno 2022 risulta oltremodo oneroso.

La determinazione del canone in maniera univoca da parte del Comune, senza fornire una base tecnica di calcolo e motivazione a supporto, come già richiesto dalla Società, risulta per gli scriventi un dato puramente arbitrario non accettabile.

Il Collegio Sindacale ribadisce la richiesta già formulata nella relazione al bilancio al 31/12/2021 richiedendo che il canone attualmente di € 585.800 venga rideterminato in base ad una apposita relazione peritale, in quanto non ritenuto congruo rispetto al valore di mercato e alla tariffa.

I sindaci sottolineano inoltre che i conguagli di fine anno relativi alla componente tariffaria della distribuzione del gas dovuti principalmente alle tariffe negative createsi a causa della crisi energetica, hanno contribuito a generare la perdita rispetto ai risultati intermedi riscontrati nelle verifiche periodiche. Durante le attività di vigilanza e revisione contabile effettuate nel periodo non era mai emersa infatti, né dalla documentazione ricevuta né dai colloqui con il personale di riferimento, una situazione economica negativa da attenzionare.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività svolta il Collegio Sindacale propone alla assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, così come redatto dall'amministratore.

Il Collegio Sindacale concorda con la proposta di riporto a nuovo della perdita atta dall'amministratore unico in nota integrativa.

Vigevano (PV), 9 giugno 2023

Il collegio sindacale

Dott. Alberto Pazzi

Dott.ssa Luciana Pernorio

Dott. Gian Pietro Cerrutti

